


DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 32

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 agosto 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 270. Sentenza 18-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i ricorsi giurisdizionali amministrativi avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di decretazione d'urgenza (vedi sentenze nn. 29 e 161 del 1995) - Ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore - Esigenza di protezione del territorio con notevole riduzione delle possibili difformità di pronunce del giudice penale e del giudice amministrativo - Esistenza di strumenti processuali sollecitatori previsti dalla legge anche indipendenti da iniziativa di parte - Non fondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma, come modificato dall'art. 8, ottavo comma, del d.l. 25 maggio 1986, n. 285).

(Cost., artt. 9, 32, 77 e 112) Pag. 9

N. 271. Sentenza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro - Regione Sicilia - Lavori socialmente utili - Presunto scostamento della legislazione regionale da quella statale - Integrità della possibilità della regione di legiferare nei limiti delle proprie competenze - Legittimazione per i progetti finanziati con le disponibilità proprie - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, art. 17; legge regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 1, terzo comma, 11 e 12, commi da 1 a 9).

[Cost., artt. 3, 11 e 97 e art. 17 lettera f) dello statuto speciale per la regione siciliana] » 14

N. 272. Sentenza 11-22 luglio 1996.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Caccia - Regione Umbria - Annullamento da parte della Commissione di controllo sugli atti della regione della delibera della giunta regionale avente ad oggetto «prelievo della specie fringuello» in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 577/1990 e 1200/1988) - Riconoscimento alle regioni della facoltà di modificare l'elenco delle specie cacciabili soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia - Spettanza allo Stato » 21

N. 273. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sciopero - Avvocato e procuratore - Astensione a tempo indeterminato degli avvocati e procuratori da ogni attività - Paralisi dell'azione penale - Identica questione ritenuta non fondata dalla Corte con la sentenza n. 171/1996 - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102, 134 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848)

Pag. 26

N. 274. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Omissione dei versamenti contributivi da parte dell'imprenditore che si trovi in situazione economica tale da rendere necessaria l'apertura della procedura fallimentare - Trattamento sanzionatorio penale - Mancata previsione della non applicabilità della normativa in materia - Ragionevolezza della scelta legislativa - Questione prospettante essenzialmente un dissenso interpretativo rispetto alla giurisprudenza prevalente e posta in termini logicamente contraddittori - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, primo comma).

(Cost., artt. 27, terzo comma, e 41) »

28

N. 275. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Applicazione di misure di prevenzione nei confronti degli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso - Facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona anziché del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo di dimora del proposto - Richiesta di sentenza additiva - Profonde differenze di procedimento e di sostanza tra le due sedi, penale e di prevenzione, l'una collegata al processo, l'altra a una situazione di pericolosità - Autonomia dei due ordini di giudizi - Manifesta infondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma) »

30

N. 276. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Termine per proporre istanza di riabilitazione - Decorrenza dal giorno in cui la pena è stata eseguita senza distinzione tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non è stata tempestivamente eseguita - Difetto di rilevanza - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 179).

(Cost., art. 3) »

33

N. 277. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Interrogatorio dell'indagato a cura del p.m. anteriormente alla formulazione della imputazione - Omessa previsione - Identica questione già decisa dalla Corte con ordinanze nn. 137/1995 e n. 47/1996 come manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 554, secondo comma).

(Cost., art. 24) Pag. 36

N. 278. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Divieto di applicazione della misura della custodia cautelare nel caso che il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena - Riferimento alle pronunce della Corte in punto di incompatibilità (vedi sentenza n. 155/1996) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 275, comma 2-bis).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma) » 37

N. 279. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice delle indagini preliminari che abbia in precedenza disposto la misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta ad indagini - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 232/1996 (vedi anche ordinanza n. 24/1996 e sentenza n. 64/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24) » 39

N. 280. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato, in sede di giudizio di convalida dell'arresto, la richiesta del p.m. di applicazione di una misura cautelare personale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 41

N. 281. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che sulla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. abbia ordinato a questi di eseguire ulteriori indagini fissando il termine indispensabile per il loro compimento - Richiamo alla giurisprudenza della Corte nell'ambito dell'incompatibilità del giudice rispetto alla funzione di giudizio (vedi sentenze n. 131/1996, 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992) - Non effettuazione da parte del g.i.p. di una valutazione contenutistica del materiale di indagine ma adozione di una decisione di natura processuale ed interlocutoria - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) Pag. 42

N. 282. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24 secondo comma) » 44

N. 283. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale ovvero che si sia comunque pronunciato anche con provvedimento reiettivo sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare personale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma) » 46

N. 284. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato derivante dal giudizio direttissimo del pretore che all'esito del giudizio di convalida dell'arresto abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 177 del 1996 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di incompatibilità (vedi sentenze nn. 155 e 131 del 1996, 448/1995 e 124/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 48

N. 285. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 131/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 3, 10, primo comma, 24, 25 e 27, secondo comma) Pag. 50

N. 286. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma) » 52

N. 288. Ordinanza 11-22 luglio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque - Discrasia con la normativa comunitaria - Inapplicabilità della direttiva comunitaria nel caso di specie - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 168/1991) - Ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, art. 7, primo comma e art. 7, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41) » 54

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 270

Sentenza 18-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i ricorsi giurisdizionali amministrativi avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di decretazione d'urgenza (vedi sentenze nn. 29 e 161 del 1995) - Ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore - Esigenza di protezione del territorio con notevole riduzione delle possibili difformità di pronunce del giudice penale e del giudice amministrativo - Esistenza di strumenti processuali sollecitatori previsti dalla legge anche indipendenti da iniziativa di parte - Non fondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma, come modificato dall'art. 8, ottavo comma, del d.-l. 25 maggio 1986, n. 285).

(Cost., artt. 9, 32, 77 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 7, nono comma, del d.-l. 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Camerino Luigi Vincenzo, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Luigi Vincenzo Camerino per violazioni edilizie, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa in data 10 maggio 1995 (r.o. n. 474 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 7, nono comma, del d.-l. 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nella parte in cui esso prescrive che l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimanga sospesa finché non siano stati esauriti i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma dello stesso articolo 22.

Tale disposizione, che estenderebbe a tempo indeterminato la durata della sospensione dell'azione penale, originariamente prevista solo fino al termine del procedimento amministrativo di sanatoria, e non anche fino al termine del ricorso giurisdizionale che sia proposto, come nella specie, avverso il diniego della concessione in sanatoria, si porrebbe in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Il giudice *a quo* lamenta, altresì, la violazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione, sotto il profilo della lesione di quegli interessi protetti dalle norme sul controllo dell'attività urbanistico-edilizia, nonché, per l'adombrata insussistenza della necessità e dell'urgenza, il *vulnus* all'art. 77 della Costituzione. Per quanto attiene alla possibile dichiarazione di inammissibilità della questione sollevata per la eventuale omessa conversione in legge del decreto-legge impugnato, vigente all'epoca della ordinanza di rimessione, la Cassazione auspica l'estensione alla ipotesi del decreto-legge reiterato di quell'orientamento della Corte costituzionale, che trasferisce sulla legge di conversione eventualmente intervenuta la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge convertito, tenuto conto che la norma contenuta nel decreto-legge vive, sia pure per il limitato periodo di tempo stabilito dall'art. 77 della Costituzione.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione in considerazione della intervenuta decadenza del decreto-legge in cui è contenuta la norma impugnata, e, nel merito, per la infondatezza, sostenendo che deve escludersi che la norma sulla sospensione dell'azione penale determini una indeterminata dilazione del procedimento penale, essendo la sospensione stessa legata al solo procedimento giurisdizionale di primo grado dinanzi al tribunale amministrativo regionale, e, pertanto, circoscritta entro confini precisi e ristretti. Infatti, la norma di cui al secondo comma dello stesso art. 22 della legge n. 47 impone al presidente del tribunale amministrativo regionale di fissare l'udienza per la discussione del ricorso entro tre mesi dalla presentazione dello stesso.

Né potrebbe sostenersi che la sospensione non sia giustificata dalla tutela di interessi costituzionalmente protetti, essendo essa, al contrario, predisposta allo scopo di evitare una condanna in sede penale per un fatto del quale sia in discussione la illiceità dal punto di vista urbanistico e, quindi, l'antigiuridicità sostanziale.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ordinanza della Corte di cassazione riguarda l'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 7, nono comma, del d.-l. 27 marzo 1995, n. 88, nella parte in cui impone la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie fino alla decisione del ricorso proposto innanzi al tribunale amministrativo regionale avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, sotto tre profili: il primo, relativo alla violazione dell'art. 112 della Costituzione, in quanto la sospensione del procedimento penale per un periodo di tempo non prevedibile sarebbe in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale; il secondo, in relazione alla violazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione, perché rimarrebbero privi di tutela gli interessi e i beni protetti dalle norme sul controllo dell'attività urbanistico-edilizia; il terzo, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in ordine alla sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, cui è subordinata la decretazione del Governo.

2. — Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato circa la conseguenza — sotto il profilo della inammissibilità della questione — della intervenuta decadenza, per mancata conversione nei sessanta giorni, del d.-l. 27 marzo 1995 n. 88, la cui disposizione dell'art. 7, nono comma, è oggetto della questione di legittimità costituzionale.

L'eccezione è priva di fondamento, in quanto questa Corte ha avuto già occasione di risolvere, in via di principio, affermativamente la questione «se la censura rivolta nei confronti di una disposizione che esprima una determinata norma possa riferirsi alla medesima norma riprodotta in una diversa e successiva disposizione, identica nel nucleo precettivo essenziale o addirittura, come nella specie, nella sua stessa formulazione letterale» (sentenza n. 84 del 1996). Infatti, proseguendo «nella valorizzazione della perdurante identità della norma pur nel mutamento della disposizione per *ius superveniens*», la Corte «la quale giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni», ha affermato «in linea di principio che la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronuncia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento — con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio — perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronuncia» (sentenza n. 84 e ordinanza n. 108 del 1996).

Di conseguenza, essendo rimasto immutato il contenuto precettivo essenziale del decreto-legge (art. 7, nono comma, del d.-l. 27 marzo 1995, n. 88), oggetto dell'ordinanza di rimessione, è possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto-legge al decreto-legge (art. 8, ottavo comma, del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285) attualmente in vigore (argomentando *a contrario* da ordinanza n. 130 del 1996), come, del resto, espressamente presuppato dal giudice *a quo*.

3. — Il dubbio di costituzionalità, sollevato dal giudice *a quo* con il parametro dell'art. 77 della Costituzione, trova nell'ordinanza di rimessione un unico riferimento (ancorché estremamente sommario) nella sindacabilità dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge, mentre è rimasto estraneo al *thema decidendum* ogni profilo relativo alla possibilità della reiterazione.

La questione è ammissibile in questa sede di sindacato di legittimità costituzionale, trattandosi «di requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza» (sentenza n. 29 del 1995), potendo tuttavia intervenire una pronuncia di illegittimità solo in presenza di «evidente mancanza dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti» (sentenza n. 161 del 1995).

La questione come sollevata è infondata, nei limiti sopraindicati, in quanto deve escludersi una evidente mancanza dei requisiti della necessità ed urgenza, quale enucleata nella premessa del decreto-legge, in relazione al contenuto del Capo III con norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia. Ciò soprattutto in relazione alla connessione indissolubile tra le norme sul condono edilizio, contenute nell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia, in origine contenute in unico testo normativo e poi separate in distinti decreti-legge reiterati, fino a quello attualmente all'esame.

Tale «risistemazione della materia del governo del territorio» con l'intento di «impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo attraverso la sua repressione» ha costituito una ragione fondamentale della non fondatezza dei dubbi di costituzionalità del complesso sistema normativo del nuovo condono edilizio (art. 39 della legge n. 724 del 1994, in relazione alla legge n. 47 del 1985 e alle norme del decreto-legge citato), come ha avuto occasione di sottolineare la Corte con la ripetuta affermazione della connessione indissolubile ed unitaria di dette disposizioni (sentenza n. 256 e ordinanza n. 116 del 1996; sentenza n. 427 del 1995).

4.1. — Egualmente priva di fondamento è la questione sollevata con riferimento all'art. 112 della Costituzione.

La norma costituzionale, come risulta dai lavori dell'Assemblea costituente, ha l'obiettivo di escludere che il pubblico ministero possa esercitare una attività discrezionale circa il promovimento dell'azione penale, sancendo che il pubblico ministero, quando ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, deve esercitare l'azione penale stessa. Il costituente soppresse la specificazione «senza poterla in alcun caso sospendere o ritardare» non tanto perché superflua (come da alcuni sostenuto), ma perché si volle intenzionalmente lasciare un margine ad alcuni congegni processuali delicati, suscettibili di riforma e perfezionamento da parte del legislatore ordinario, soprattutto in vista di casi in cui la sospensione dell'azione penale possa essere ritenuta opportuna dal legislatore (Res. A.C., p. 2547 e segg.).

In altri termini, sul piano costituzionale non esiste una soluzione obbligata di escludere, in ogni caso ed in via generale, la possibilità di sospensione, potendo invece il legislatore (ferma l'obbligatorietà dell'azione penale) prevedere, per specifiche e tassative ipotesi purché improntate a criteri di ragionevolezza, soprattutto per ragioni di economia processuale, la sospensione dell'azione o del procedimento, collegata a elementi di pregiudizialità o di connessione anche probatoria, con opportuni meccanismi che valgano ad escludere i rischi di decorso di prescrizione e a salvaguardare il libero convincimento del giudice penale.

4.2. — Al superamento della interpretazione restrittiva circa la durata della sospensione, *ex art. 22* della legge n. 47 del 1985, data dalla sentenza della Corte n. 370 del 1988, induce non solo la giusta considerazione dell'intento del Costituente nella formulazione della norma, ma anche il dibattito che era seguito, nella concreta applicazione della norma esaminata, alla predetta sentenza.

Infatti, la previsione della sospensione dell'azione penale, o meglio del procedimento, non comporta necessariamente che la fattispecie dell'art. 22, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 abbia un effetto interamente devolutivo circa l'abusività e la sanabilità delle opere realizzate, con efficacia vincolante sul giudizio penale, ed anzi, in mancanza di qualsiasi espressa indicazione normativa, deve ritenersi operante il principio contrario alla vincolatività.

D'altro canto, anche nella ipotesi che il rilascio della concessione in sanatoria *c.d. ordinaria* (in sede di accertamento di conformità *ex art. 13* della legge n. 47 del 1985) sia stato rifiutato in sede amministrativa e vi sia pendenza di giudizio avanti al giudice amministrativo, esistono considerazioni di opportunità e di politica legislativa, certamente non irragionevoli, in base alle quali il legislatore può prevedere un meccanismo di sospensione in attesa della definizione del giudizio avanti al tribunale amministrativo regionale sulla legittimità dell'atto di rifiuto (espresso o silenzio rifiuto) di sanatoria.

Con riferimento a questo atto amministrativo impugnato, proprio «poiché il rilascio della concessione in sanatoria è l'ultimo elemento della fattispecie che produce l'estinzione dei reati urbanistici», è davvero inutile fare svolgere un'azione penale nel momento stesso in cui viene posta in discussione, con l'illiceità amministrativa, la punibilità del fatto. Nell'ipotesi, infatti, di conclusione positiva del procedimento amministrativo in sanatoria, il reato deve essere dichiarato estinto.

Infatti permangono le ragioni — valutabili discrezionalmente dal legislatore con il limite della ragionevolezza — di soprassedere al corso dell'azione penale fino alla definizione della controversia giurisdizionale amministrativa avanti al tribunale amministrativo regionale.

Ciò soprattutto quando l'ambito della decisione amministrativa sulla domanda di sanatoria *c.d. ordinaria* (accertamento di conformità *ex art. 13* citato, per distinguere tale sanatoria da quella speciale e temporanea della sanatoria-condono *ex Capo IV* della legge 28 febbraio 1985, n. 47) è circoscritto alla verifica che si tratti di infrazione meramente *formale* (mancanza di titolo abilitativo o difformità da questo per opere pienamente conformi nella sostanza alla programmazione urbanistica), e cioè alla verifica, nella fattispecie considerata, che le opere edilizie siano conformi, nel duplice momento della realizzazione dell'opera (senza abilitazione) e della successiva presentazione della domanda, «agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati» e non in contrasto con quelli in regime di salvaguardia (art. 13, comma primo, della legge n. 47 del 1985).

Né le esigenze di celerità processuale e di immediatezza attuabili attraverso una «massima semplificazione nello svolgimento del processo» e realizzate anche con una drastica riduzione delle ipotesi di pregiudizialità (art. 3 cod. proc. pen.) costituiscono un vincolo prioritario sul piano della legittimità costituzionale, rappresentando, invece, un semplice criterio direttivo della delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, pienamente derogabile dal legislatore ordinario con successiva legge, purché non irragionevole.

Ed appunto non è irragionevole la scelta operata dal legislatore che ha modificato l'art. 22, comma primo, della legge n. 47 del 1985, in ordine alla durata della sospensione con l'aggiunta anche dell'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma (avanti al tribunale amministrativo regionale), così sciogliendo i dubbi interpretativi che si erano creati e accogliendo la soluzione di «attesa» tutt'altro che isolata nel dibattito giuridico surrichiamato.

Tale soluzione di attesa da parte del giudice penale consente, da un canto, la tutela giurisdizionale (costituzionalmente garantita) dell'interessato di fronte ad un atto amministrativo (oggetto di impugnazione) contenente rifiuto di sanatoria, che non è affatto assistito da alcuna certezza di legittimità; dall'altro lato, riduce notevolmente le possibili difformità di pronunce del giudice penale e del giudice amministrativo, cui l'amministrazione è tenuta ad ottemperare nel rilascio della sanatoria; nello stesso tempo semplifica l'accertamento del giudice penale con l'acquisizione della sentenza amministrativa, che insieme alla documentazione raccolta in occasione del giudizio amministrativo e agli atti emanati dalla amministrazione comunale in sede di adempimento, dovrà essere valutata secondo i normali principi del codice di procedura penale.

Il giudice penale conserva, ai fini della pronuncia di estinzione, conseguente a rilascio in sanatoria della concessione, dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti (art. 22, comma terzo, della legge n. 47 del 1985), ogni potere previsto dall'ordinamento processuale, sia in ordine alla copertura da parte della concessione in sanatoria di tutte le opere abusive accertate, sia in ordine alla disapplicazione della concessione in sanatoria quando rilasciata al di fuori dei presupposti di legge (ad es., non conformità alla programmazione urbanistica).

Infine, non sussistono pericoli conseguenti alla durata non predeterminata del giudizio amministrativo, poiché nel processo penale opera la sospensione della prescrizione secondo una interpretazione ormai consolidata, essendo la sospensione (di cui si discute) del procedimento penale imposta da particolare disposizione di legge.

Inoltre, la legge prevede strumenti processuali acceleratori, anche indipendenti da iniziativa di parte (art. 22, secondo comma, della legge n. 47 del 1985), e nel contempo l'amministrazione comunale può esercitare, come parte necessaria, tutte le facoltà di iniziativa o sollecitatorie per la definizione del giudizio amministrativo, mentre eventuali abusi della stessa amministrazione comunale, che colluda con l'altra parte per procrastinare l'esito o per non porre in essere le condizioni per un normale svolgimento del processo amministrativo, ritardando ad esempio il deposito degli atti necessari o non collaborando attivamente per la definizione, sono suscettibili di responsabilità nelle opportune sedi, attesi i poteri-doveri del comune in ordine al controllo del territorio, alla repressione degli abusi edilizi e alla leale collaborazione processuale.

5. — Le susposte considerazioni portano anche all'infondatezza della questione sotto il profilo degli artt. 9 e 32 della Costituzione, tenendo anche conto che l'estinzione può riguardare solo le contravvenzioni urbanistiche (art. 22, terzo comma), mentre il primo comma dell'art. 22 riguarda solo l'azione penale relativa alle violazioni edilizie.

Del resto questa Corte ha ripetutamente sottolineato, con riferimento alla normativa sul condono edilizio (sentenze n. 256 del 1996 e n. 427 del 1995) — e la considerazione può essere ripetuta in relazione alla sanatoria ordinaria — che essa risponde adeguatamente proprio alla finalità di realizzare un contemperamento dei valori in giuoco, quali, tra gli altri, quello del paesaggio, e della salute da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell'abitazione e del lavoro dall'altra.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 8, ottavo comma, del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in riferimento agli artt. 112, 9, 32 e 77 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il-cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 271

*Sentenza 11-22 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Lavoro - Regione Sicilia - Lavori socialmente utili - Presunto scostamento della legislazione regionale da quella statale - Integrità della possibilità della regione di legiferare nei limiti delle proprie competenze - Legittimazione per i progetti finanziati con le disponibilità proprie - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, art. 17; legge regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, artt. 1, terzo comma, 11 e 12, commi da 1 a 9).****[Cost., artt. 3, 11 e 97 e art. 17 lettera f) dello statuto speciale per la regione siciliana].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Luigi MENGONI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, 11, 12, commi da 1 a 9, e 17 della legge della Regione Siciliana, approvata il 9 novembre 1995 recante «Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 18 novembre 1995, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 18 novembre 1995, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1, terzo comma, 11, 12, commi da 1 a 9, e 17 della legge della Regione Siciliana, approvata il 9 novembre 1995 (Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva, di cui all'art. 23 della legge 11 maggio 1988, n. 67, ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), in riferimento agli articoli 3, 11 e 97 della Costituzione e all'art. 17, lettera f), dello statuto speciale, per violazione dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Il Commissario dello Stato riferisce che — a seguito della legge finanziaria n. 67 del 1988, la quale, all'art. 23, autorizzava la realizzazione di progetti di utilità collettiva per alleviare i problemi della disoccupazione giovanile — la Regione Siciliana approvava, prima, la legge regionale n. 36 del 1990, poi la legge regionale n. 27 del 1991, poi ancora, a seguito dell'ulteriore intervento statale a sostegno dell'occupazione, operato con il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 dello stesso anno, la legge regionale n. 25 del 1993. Con questo complesso di interventi si disponeva, tra l'altro, il finanziamento di ulteriori progetti, ad integrazione e completamento

di quelli realizzati in attuazione dell'art. 23 della legge n. 67 del 1988, nonché la possibilità di avviarne di nuovi, prevedendo sia l'utilizzazione dei lavoratori già impiegati nei progetti di utilità collettiva (cosiddetti articolisti e coordinatori), sia misure per favorirne il definitivo inserimento nel mondo del lavoro.

La legge impugnata sarebbe diretta, secondo il Commissario dello Stato, ancora una volta ad agevolare la ricerca di stabilità occupazionale dei circa trentamila soggetti, destinatari, nel tempo, degli incentivi della ricordata legislazione regionale; sarebbero stati, però, arbitrariamente esclusi dai benefici (art. 1, terzo comma), con violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, circa duemila coordinatori a tempo pieno, che avevano sempre fruito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale ed acquisito competenza ed esperienza.

Il Commissario dello Stato dubita poi della legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della Regione Siciliana, nella parte in cui devolvrebbero oltre due terzi delle risorse previste dalla legge al finanziamento di progetti di utilità collettiva ormai estranei alla legislazione nazionale, ai cui principi la Regione dovrebbe uniformarsi, essendo titolare in materia di legislazione sociale di una potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 17, lettera f), dello statuto speciale. Anzi, ad avviso del Commissario, poiché la disciplina dell'occupazione, che questa Corte ha riconosciuto essere di interesse nazionale, spetterebbe al legislatore statale al fine di realizzare una politica uniforme di tutela del diritto al lavoro, alla Regione Siciliana residuerebbe una competenza meramente attuativa, che non le consentirebbe di porre norme contrastanti con la disciplina statale.

A questo proposito, il ricorrente rileva che gli artt. 14 e 15 del decreto-legge n. 299 del 1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge n. 451 dello stesso anno, prevederebbero la sostituzione dei progetti di utilità collettiva con i lavori socialmente utili, quali nuove forme temporanee di impiego dei giovani disoccupati. Si tratterebbe di attività rivolte a settori innovativi, per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario delle pubbliche amministrazioni, di durata limitata nel tempo, alle dirette dipendenze delle stesse amministrazioni, ma che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro.

L'art. 11 della legge della Regione Siciliana riguarderebbe, invece, settori, per lo più, non innovativi, né connessi ad obiettivi di carattere straordinario della pubblica amministrazione; l'art. 12 ometterebbe, poi, di escludere, tra i soggetti proponenti, gli enti con personale eccedente rispetto ai programmi dei lavori socialmente utili come fa, invece, la legge statale e le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponde un contributo annuo, che verrebbero a beneficiare cumulativamente di più provvidenze, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

Ne deriverebbe la violazione della legislazione statale, dell'interesse nazionale al buon esito della riforma del pubblico impiego e dell'art. 3 della Costituzione, per l'arbitrario privilegio concesso ad alcuni soggetti, in presenza di un elevatissimo numero di cittadini privi di lavoro nella Regione.

Il Commissario dello Stato si duole, infine, dell'art. 17 della legge regionale, che prevede l'entrata in vigore della stessa legge il giorno successivo alla sua pubblicazione; sarebbe, infatti, violato l'art. 11 della Costituzione, poiché alcune delle norme della legge impugnata, che prevedono contributi ed agevolazioni varie alle imprese (artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 10), potrebbero entrare in vigore solo a seguito del compimento dell'avviata procedura di concessione dell'apposito benessere della Unione europea agli «aiuti di Stato», ai sensi dell'art. 93, secondo comma, del trattato istitutivo.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

La difesa della Regione sottolinea innanzitutto come la legislazione regionale in materia di occupazione giovanile avrebbe sempre seguito l'indirizzo di affiancare l'intervento statale, valorizzandolo, ma, al contempo, mantenendo una propria specificità; così, la legge impugnata non conterrebbe soltanto le norme degli artt. 11 e 12 sui progetti di utilità collettiva, ma si caratterizzerebbe per una serie articolata di misure di vario genere, che non avrebbero potuto, in ogni caso, ignorare il patrimonio di professionalità maturato in otto anni di interventi legislativi. D'altra parte, le amministrazioni previste dall'art. 12 della legge regionale sarebbero perfettamente libere di scegliere se realizzare o meno interventi nelle aree previste dall'art. 11, nelle quali ben potrebbe porsi, contrariamente a quanto sostenuto dal Commissario dello Stato, l'esigenza di realizzare obiettivi straordinari.

La difesa della Regione sostiene, poi, che i principi fondamentali, che limitano la potestà legislativa concorrente, non andrebbero confusi con specifiche disposizioni di legge statale, consistendo essi, piuttosto, nei criteri ispiratori di carattere generale della disciplina nazionale, che non potrebbero costringere le Regioni ad una attività di mera esecuzione. Né i principi fondamentali, ad avviso della difesa della Regione, possono ricavarsi da una disciplina statale d'urgenza (contenuta in decreti-legge, anche se convertiti), che sarebbe stata, per di più, abrogata da una successiva normativa, sempre in via d'urgenza. L'art. 1 del d.-l. 4 dicembre 1995, n. 515 (Disposizioni in

materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione), avrebbe infatti abrogato parte dell'art. 14 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 dello stesso anno, di modo che il ricorso del Commissario dello Stato sarebbe, sotto questo profilo, oltre che infondato, anche inammissibile.

Per ciò che riguarda il rilievo mosso dal Commissario dello Stato nei confronti dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale, la difesa della Regione Siciliana osserva che l'esclusione dai benefici dei coordinatori con contratto di lavoro a tempo pieno rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore e sarebbe fondata sulla «diversa posizione occupata dai soggetti considerati».

In relazione all'impugnazione dell'art. 17 della legge, la difesa regionale sostiene, infine, che la clausola di immediata entrata in vigore configurerebbe una semplice formula di stile, riprodotta in tutti i provvedimenti legislativi e che la normativa comunitaria sarebbe stata pienamente rispettata.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Siciliana ha depositato documenti comprovanti l'avvenuta comunicazione della legge alla Unione Europea.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato in data 18 novembre 1995 riguarda numerose disposizioni della legge della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 9 novembre 1995 (Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro).

Sono in particolare impugnati, in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione, nonché all'art. 17, lettera f), dello statuto speciale, gli artt. 1, terzo comma, 11, 12, commi da 1 a 9, e 17 della legge regionale.

Le censure, nell'ordine risultante dal ricorso, possono essere così sinteticamente riassunte:

a) l'art. 1, terzo comma, viene censurato per la troppo restrittiva individuazione dei coordinatori che, in applicazione di precedenti leggi statali o regionali, abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva: sarebbe stato escluso da ogni provvidenza, con violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, un rilevante numero di coordinatori già inseriti nel mondo del lavoro ed ora arbitrariamente estromessi;

b) gli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, sono censurati per una ragione opposta: i progetti di utilità collettiva rappresenterebbero una forma di sostegno dell'occupazione superata nella legislazione statale. Alle Regioni, anche a quelle ad autonomia speciale, dotate in materia, secondo l'assunto del Commissario, di una semplice competenza attuativa, sarebbe imposto di sostenere solo lavori socialmente utili, in settori innovativi, per il raggiungimento di obiettivi straordinari delle pubbliche amministrazioni: caratteristiche, queste, delle quali sarebbero, tra l'altro, prive alcune delle attività finanziate dalla impugnata legge della Regione Siciliana, che risulterebbe illegittima anche sotto altri più specifici profili;

c) illegittimo, per contrasto con l'art. 11 della Costituzione, sarebbe, infine, l'art. 17 della legge regionale, il quale prevede che la legge stessa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione: poiché alcune delle disposizioni della legge prevedono la concessione di contributi e agevolazioni varie (artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 10), che si configurano come aiuti di Stato, avrebbe dovuto essere inserita nella legge, ad avviso del ricorrente, una clausola di differimento dell'entrata in vigore all'esito della procedura di verifica comunitaria, secondo quanto previsto dall'art. 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.

L'ordine dell'esame delle censure deve essere invertito: la trattazione della questione *sub c)*, che investe la clausola di entrata in vigore della legge, deve essere anteposta, per la sua evidente pregiudizialità; la censura *sub a)* è poi logicamente incompatibile con i motivi di ricorso qui riassunti *sub b)*: con la prima si denuncia, infatti, il mancato inserimento di un rilevante numero di coordinatori fra i beneficiari delle misure di sostegno ai progetti di utilità collettiva, mentre con i secondi si pretende che tali misure di sostegno siano dichiarate illegittime. Il ricorso del Commissario dello Stato deve essere pertanto interpretato nel senso che la richiesta declaratoria di illegittimità delle provvidenze a favore dei progetti di utilità collettiva costituisca la tesi principale, e che la estromissione di alcuni coordinatori dalla sfera dei beneficiari sia stata denunciata solo in via gradata, per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi che precede nell'ordine di priorità logiche.

2. — Il Commissario dello Stato ritiene dunque illegittimo l'art. 17 della legge regionale, per aver esso disposto l'entrata in vigore della legge stessa il giorno successivo a quello della sua pubblicazione anche in relazione alle disposizioni contenute negli artt. 2, 4, 7 e 10 concernenti, rispettivamente, «promozione sostegno e diffusione di nuove attività imprenditoriali», «incentivazione e sostegno a tutte le forme di lavoro autonomo e alle attività comportanti l'esercizio di arti e professioni - autoimpiego», «promozione e sostegno di nuove attività imprenditoriali nel comparto agricolo», «contratto a tempo indeterminato - premio di assunzione», che prevedono, quale forma generale di intervento, ausili finanziari (artt. 3, 5 e 8).

. In presenza di disposizioni aventi simili contenuti, che ricadono nella sfera di applicazione dell'art. 92 del trattato istitutivo della CE (Aiuti concessi dagli Stati), la Regione, per non incorrere in violazione delle prescrizioni procedurali di cui all'art. 93 dello stesso trattato, avrebbe dovuto inserire, ad avviso del Commissario, una clausola di differimento dell'entrata in vigore della legge all'esito eventualmente favorevole della procedura comunitaria di controllo.

La questione non è fondata nei sensi di cui in prosieguo si dirà.

Il paragrafo 3 dell'art. 93 del trattato CE, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, impone agli Stati membri il duplice obbligo di comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti, e di non dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura comunitaria abbia condotto ad una decisione finale.

Al primo dei due obblighi — ai quali sono vincolate anche le Regioni ad autonomia ordinaria o speciale, nonché le Province autonome — la Regione Siciliana risulta avere, nella specie, adempiuto.

I competenti uffici della Presidenza della Regione hanno provveduto ad inoltrare, con nota del 18 luglio 1995, l'originario disegno di legge, con nota del 20 settembre il disegno di legge nel testo approvato dalle commissioni legislative, con nota del 12 ottobre 1995 le schede descrittive delle misure di aiuto previste, con nota del 13 novembre 1995 il disegno di legge finalmente approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 9 novembre 1995.

Per quanto concerne il secondo obbligo, di non dare applicazione alle misure progettate fino all'esito favorevole del controllo comunitario, è da escludersi che esso possa considerarsi adempiuto sul mero rilievo che l'art. 93 del trattato vincola anche le pubbliche amministrazioni regionali e che pertanto queste, presumibilmente, si asterranno dal dare esecuzione a quelle parti della legge concernenti aiuti di Stato. In una materia in cui è coinvolta la responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione europea, autonome determinazioni dell'apparato esecutivo della Regione potrebbero rivelarsi insufficienti ad assicurare l'effettività dell'obbligo comunitario ed a scongiurare il pericolo di inadempienze. La garanzia della non applicazione della legge nelle more del controllo *ex art.* 93 del trattato deve essere fornita, in primo luogo, dal legislatore regionale, attraverso clausole con le quali l'operatività degli ausili sia normativamente subordinata al parere favorevole della Commissione, sicché questi mantengano la qualificazione sostanziale di «progetto» — come lo stesso trattato impone — indipendentemente dalla natura dell'atto che formalmente li prevede.

Nel caso portato all'esame di questa Corte, sebbene una clausola di differimento degli effetti della disciplina concernente gli aiuti non sia stata formulata in maniera espressa, come in generale richiederebbero ragioni di certezza, essa — nel momento in cui la consapevolezza degli obblighi comunitari si sta avviando ad una maggiore maturazione, anche nel complessivo sistema delle autonomie — non può neppure ritenersi del tutto assente. Una tale clausola può considerarsi, infatti, implicitamente posta dall'art. 1, primo comma, della legge impugnata, nel quale si prevede che alla promozione e al sostegno di politiche del lavoro, finalizzate ad ampliare la base produttiva e a creare nuove opportunità di occupazione, la Regione provvede nel rispetto, tra l'altro, della vigente normativa comunitaria. Quest'ultima locuzione può cessare di apparire generica e divenire sufficientemente individualizzante se interpretata alla luce del trattato CE, la vincolatività del quale è basata sull'art. 11 della Costituzione.

Nei confronti del testo legislativo in questione, nel quale è programmata un'ampia gamma di attività di sostegno alle imprese, l'efficacia dell'art. 93 del trattato è suscettibile di esprimersi sul piano della sua capacità di orientare l'interpretazione dell'art. 1 e di far assumere pregnanza di significato alla clausola in esso contenuta: nel rispetto della normativa comunitaria. Questa clausola deve essere interpretata nel solo modo che può rendere la legge indenne dal vizio di legittimità costituzionale denunciato dal Commissario dello Stato: nel senso, cioè, che la normativa comunitaria richiamata e di cui è imposto il rispetto riguarda, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 93 del trattato, che — appunto — fa divieto di dare esecuzione ai progetti di aiuti prima della conclusione del procedimento comunitario di controllo.

Nei sensi di cui si è ora detto, la questione è pertanto infondata.

3. — Un secondo gruppo di censure investe gli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge impugnata, per essersi la Regione Siciliana, con tali disposizioni, discostata dalla legislazione statale.

La questione è posta sotto due distinti profili. In primo luogo, ad avviso del ricorrente, nella materia in oggetto (legislazione sociale) la Regione sarebbe titolare di competenza concorrente, ai sensi della lettera f) dell'art. 17 dello statuto speciale, sicché essa avrebbe dovuto attenersi — e non lo avrebbe fatto — ai principi che informano la legislazione dello Stato. Secondariamente — aggiunge lo stesso ricorrente — tale competenza risulterebbe degradata nella specie da concorrente in meramente attuativa, a causa dell'interesse nazionale sotteso alla materia dell'occupazione, che postulerebbe una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

Questa Corte è dunque chiamata a rispondere a due questioni, delle quali la seconda è subordinata alla prima:

a) se ed in quale misura l'interesse nazionale, sotteso alla disciplina statale dell'occupazione, funga da limite nella presente fattispecie alla competenza legislativa regionale;

b) se dalla legislazione statale invocata dal Commissario dello Stato siano, comunque, desumibili principi alla osservanza dei quali sia vincolata la legge regionale, espressione di competenza concorrente.

Il ricorso del Commissario dello Stato è infondato sotto entrambi i profili.

3.1. — Sul primo punto, il Commissario dello Stato muove dalla premessa che nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 368 del 1990, n. 20 del 1989, n. 998 e n. 177 del 1988), la materia dell'occupazione giovanile è suscettibile di coinvolgere l'interesse nazionale e di determinare la conversione delle eventuali competenze regionali, non importa se esclusive o concorrenti, in potestà di mera attuazione della legge statale. Ciò, tuttavia, occorre aggiungere, a condizione che l'interesse nazionale sia posto dal legislatore e si sia tradotto in positive determinazioni della legge statale che, per la loro pregnanza e puntualità, non tollerino altro intervento della Regione che non sia meramente attuativo. Non è, infatti, plausibile l'ipotesi che l'interesse nazionale costituisca un limite ontologico e abbia la capacità di far tacere ogni competenza della Regione, al di là della sua effettiva concretizzazione in norme legislative statali.

Nella sentenza invocata dal Commissario dello Stato (sentenza n. 368 del 1990), e nelle altre che si sono richiamate, l'interesse nazionale non viene in considerazione *a priori* come autonomo fattore di erosione della competenza regionale, ma solo *a posteriori* in presenza di una legge statale che lo abbia positivizzato e nei limiti entro i quali tale positivizzazione sia avvenuta. Risponde, del resto, ad una corretta ripartizione di attribuzioni tra i diversi organi costituzionali il fatto che l'apprezzamento dell'interesse nazionale sia compiuto dapprima in sede politica, da parte del Parlamento, e solo successivamente, in sede di controllo di legittimità costituzionale, ad opera di questa Corte, alla quale spetterà giudicare della congruità dell'apprezzamento compiuto dal legislatore nazionale, anche alla luce dei valori costituzionali coinvolti e del loro grado di cogenza, nonché della ragionevolezza della limitazione imposta alla competenza regionale. Pertanto, la compressione di questa competenza, fino al punto di vanificarla o ridurla ad un livello di pura attuazione, non può essere predicata se non sulla base di una positiva ed inequivoca scelta in tal senso dello stesso legislatore statale.

Se ora si passa all'esame della fattispecie, risulta evidente, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, che la materia dell'occupazione, nella disciplina statale, appare articolata in due distinte aree, quasi due sub-materie: l'occupazione in genere e l'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione, che formano oggetto di regolamentazione differente.

La prima regolamentazione denota effettivamente l'intendimento dello Stato di comprimere al massimo la competenza legislativa della Regione e di ridurla al livello di una potestà di mera attuazione; la seconda, invece, pur prevedendo presupposti e limiti per l'erogazione delle provvidenze statali, non preclude, né esplicitamente, né implicitamente, autonomi interventi delle Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali.

Infatti, l'art. 14 del d.l. 16 maggio 1994, n. 229, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, sotto la rubrica «Lavori socialmente utili», prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (e, quindi, anche le amministrazioni regionali) possano promuovere progetti socialmente utili aventi determinate caratteristiche, finalizzati al sostegno dell'occupazione in genere. Tali progetti — dispone il settimo comma dello stesso articolo — possono essere finanziati dai soggetti proponenti (tra i quali, come detto, le Regioni), nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994 e 1995, dal Fondo per l'occupazione. È qui evidente la volontà del legislatore di vincolare il sostegno dell'occupazione, anche quando impegni autonome disponibilità di bilancio delle Regioni, allo schema predisposto dalla legge statale. Tale schema, come più oltre si dirà, è peraltro assai labile: le caratteristiche dei lavori socialmente utili, previste dal citato art. 14 (innovatività del settore ed effettiva straordinarietà), alle quali fa riferimento il Commissario dello Stato, non possiedono più alcuna efficacia individualizzante, poiché il successivo d.l. 4 dicembre 1995, n. 515, reiterato da ultimo con il d.l. 3 giugno 1996, n. 300, nel rifinanziare il Fondo per l'occupazione, in attesa di una preannunciata revisione della disciplina dei

lavori socialmente utili, ha eliminato i suddetti requisiti di innovatività e straordinarietà, sicché dei lavori socialmente utili è rimasta poco più che la denominazione, alla quale non corrisponde un contenuto che consenta di distinguerli dai progetti di utilità collettiva contro i quali insorge il Commissario dello Stato. E già questa constatazione fa sorgere il dubbio se dalla vigente disciplina dei lavori socialmente utili scaturisca davvero un vincolo per le Regioni, che intendono intervenire con proprie autonome provvidenze, a riprodurre uno «schema» della legge statale così esiguo, oltreché provvisorio.

Ma la conferma che, nella specie, permane la competenza legislativa delle Regioni, la si ottiene considerando la diversa disciplina finanziaria concernente i sostegni per l'occupazione giovanile, regolati dall'art. 15 del decreto-legge n. 229 del 1994. Anche in questo caso, è vero, lo schema di intervento è prevalentemente quello dei lavori socialmente utili e tuttavia tale schema — esiguo nel contenuto, come si è detto — è operante con riferimento ai soli progetti finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il Fondo per l'occupazione (ottavo comma). Nulla dice, infatti, l'art. 15 circa i progetti finanziati dalle Regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. E il silenzio della legge su questo punto deve essere interpretato non già nel senso che le Regioni siano vincolate a finanziare progetti corrispondenti a quelli previsti dalla legge dello Stato, ma nel senso che resti integra la possibilità per esse di legiferare, nei limiti delle rispettive competenze. Ciò vuol dire che l'interesse nazionale, indubbiamente sotteso anche agli interventi a favore dell'occupazione giovanile, si è positivizzato nella legislazione statale negli esatti limiti entro i quali il Parlamento ha ritenuto di doverlo far valere, e non oltre; con la conseguenza che, per i progetti finanziati con le disponibilità proprie, la Regione Siciliana è tuttora legittimata a legiferare nei limiti della propria competenza concorrente.

Sotto questo profilo la questione appare pertanto infondata.

3.2. — Il ricorso del Commissario va poi respinto anche in relazione alla seconda questione che esso prospetta, poiché la legge regionale impugnata non viola alcun principio della legislazione statale in materia di sostegno all'occupazione.

La tesi avanzata dal ricorrente, secondo cui gli artt. 14 e 15 del decreto-legge n. 229 del 1994, convertito nella legge n. 451 dello stesso anno, avrebbero innovato alla precedente legislazione statale a livello di principi, non può essere condivisa.

Le diversità tra la disciplina dei lavori socialmente utili e quella concernente i progetti di utilità collettiva, pure esistenti, investono ormai, come si è detto, aspetti di mero dettaglio, ma non la struttura, che rimane nella sua essenza inalterata e che denota un intendimento del legislatore nazionale, in ciò seguito quasi pedissequamente dal legislatore siciliano, di contribuire ad alleviare la drammaticità della questione dell'occupazione giovanile con misure molteplici, tutte caratterizzate dal fatto che la percezione del temporaneo beneficio venga vincolata alla prestazione di attività lavorative. Si può anzi dire che la legge impugnata, avendo ripartito gran parte delle provvidenze stanziare tra progetti di utilità collettiva (art. 12, commi da 1 a 9) e lavori socialmente utili (art. 12, commi da 10 a 12), riproduce i modelli, scarsamente differenziati o pressoché omogenei, nei quali è venuta articolandosi, senza sostanziali innovazioni di principio, la legislazione statale.

Si deve, peraltro, osservare che, nelle materie di competenza concorrente, i principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale esistente assolvono alla funzione loro propria, che è quella di unificare il sistema delle autonomie ai livelli più elevati, solo quando hanno carattere di stabilità ed univocità. E non può essere affermata l'esistenza di un principio là dove la legislazione statale si risolve in un avvicendamento di provvedimenti comprendenti anche decreti-legge a contenuto precario, perché non convertiti. Ciò tanto più se l'ultimo di essi, anziché stabilizzare, renda ancor più precaria la disciplina dettata poco prima.

Il richiamato d.-l. 3 giugno 1996, n. 300, ultimo di una catena ininterrotta di reiterazioni, è in effetti inidoneo a contenere principi vincolanti le competenze legislative regionali concorrenti innanzitutto per ragioni di forma, perché l'esercizio di tali competenze postula l'affidamento delle Regioni nella effettività e quindi stabilità dei principi. In secondo luogo per motivi di contenuto, giacché nel decreto-legge in questione la disciplina dei lavori socialmente utili, recata dal decreto-legge n. 229 del 1994, convertito nella legge n. 451 dello stesso anno, viene esplicitamente qualificata come temporanea o provvisoria, valevole «in attesa della revisione dei lavori socialmente utili», come testualmente recita il primo comma dell'art. 1. Ciò porta a ritenere estraneo al provvedimento l'intento di porre norme di principio per le Regioni ed evidente, invece, l'intendimento opposto: rendere instabili le classificazioni risultanti dalla pregressa disciplina e privarle, per ciò stesso, della attitudine a porsi come normativa di principio.

4. — Sono del pari infondate le altre più particolari censure svolte dal Commissario dello Stato, secondo il quale gli artt. 11 e 12 della legge impugnata violerebbero l'art. 3 della Costituzione, poiché, anziché provvedere alla generalità dei disoccupati dell'isola, conterrebbero provvidenze a favore di soli trentamila giovani, già beneficiari dei precedenti sostegni temporanei. Essendo da escludere che con un'unica legge il legislatore regionale debba far fronte alla disoccupazione nell'intera isola, rientra nella sua discrezionalità stabilire le priorità di intervento, in relazione alle concrete condizioni socio-economiche locali.

Né contravviene all'interesse nazionale alla riuscita della riforma del pubblico impiego, come assume il ricorrente, la circostanza che le disposizioni impugnate non prevedono espressamente la non utilizzabilità dei lavoratori precari da parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano personale in esubero. La corretta interpretazione della legge induce a ritenere operante tale divieto, che risponde, prima ancora che all'interesse nazionale, al principio costituzionale di buon andamento, vincolante anche sul piano dell'interpretazione.

È poi da escludere che l'art. 97 della Costituzione sia violato, per il fatto che le fondazioni, alle quali la Regione contribuisce annualmente, sono state inserite nella legge tra le possibili promotrici di progetti di utilità collettiva. I principi di imparzialità e di buon andamento non portano ad escludere *a priori* che, ai fini di un più soddisfacente inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, opportunità comparativamente migliori possano essere offerte, nei singoli casi, da progetti di utilità collettiva elaborati da fondazioni già beneficiarie di contributi regionali.

5. — L'ultima censura del Commissario — la prima del suo ricorso — riguarda l'art. 1, terzo comma, nella parte in cui, per quanto concerne i coordinatori dei progetti di utilità collettiva, limita le provvidenze a favore di coloro che risultano «iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti». La previsione di un criterio in base al quale la permanente qualifica di giovane disoccupato viene ancorata ad un fatto certo, quale l'iscrizione *ab initio* nella prima classe delle liste di collocamento, non determina violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento e costituisce esercizio non arbitrario né irragionevole della discrezionalità del legislatore siciliano.

6. — Essendo intervenute, nelle more del giudizio, la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, che hanno completato l'*iter* procedimentale connesso alla delibera legislativa di cui è causa, la pronuncia della Corte va adottata nei confronti di tale legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e all'art. 17, lettera f), dello statuto speciale, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: MENGONI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 272

*Sentenza 11-22 luglio 1996***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Caccia - Regione Umbria - Annullamento da parte della Commissione di controllo sugli atti della regione della delibera della Giunta regionale avente ad oggetto «prelievo della specie fringuello» in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 577/1990 e 1200/1988) - Riconoscimento alle regioni della facoltà di modificare l'elenco delle specie cacciabili soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 16 dicembre 1995, depositato in cancelleria il 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento della Commissione di controllo — Commissariato del Governo nella Regione dell'Umbria — adottato nella seduta del 18 ottobre 1995, prot. 9501071, n. ord. 264, con cui è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 7454 del 6 ottobre 1995 avente ad oggetto «Prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979», ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Lorenzo Migliorini per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento con il quale la Commissione di controllo sugli atti della Regione, nella seduta del 18 ottobre 1995 (prot. 9501071, n. ord. 264), ha annullato la delibera della Giunta regionale (n. 7454 del 6 ottobre 1995) avente ad oggetto «Prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979».

Sostiene la ricorrente che il provvedimento dell'organo di controllo del quale viene chiesto l'annullamento lede la sua competenza in materia di caccia, violando l'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché all'art. 1, quarto comma, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui recepisce l'art. 9, punto 1, lettere *a*) e *c*) della direttiva stessa.

Assume, più in particolare, la Regione Umbria che la Giunta, con la delibera di cui trattasi, avrebbe fatto applicazione, per la specie del fringuello, del regime di deroga previsto dalla richiamata disposizione comunitaria, che consente, in relazione a particolari finalità e secondo determinate modalità, il prelievo di alcune specie di uccelli non incluse nell'allegato II/1 e II/2 della menzionata direttiva.

Rammentato, inoltre, che la delibera, nel ricalcare quella già adottata nell'anno 1994, è stata preceduta da una puntuale attività istruttoria, ivi compresa l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il ricorso osserva che l'annullamento operato dall'organo di controllo si fonda sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993 che, in relazione all'art. 18 della legge n. 157 del 1992, ha escluso il fringuello dalle specie cacciabili.

Nel rilevare l'improprietà del richiamo fatto dalla Commissione di controllo alla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1994, al fine di sostenere che la tutelabilità delle specie migratrici sarebbe riservata all'Unione europea e agli Stati membri, la Regione è dell'avviso che la disciplina dell'art. 18, primo comma, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, sulla quale verte detta sentenza, non abbia a che vedere con la questione oggetto della presente controversia, per la quale rileva invece l'art. 1, quarto comma, della medesima legge, che dichiara espressamente di recepire le direttive ivi indicate, fra cui la direttiva 79/409/CEE; quest'ultima, a sua volta, prevede all'art. 9 un potere di deroga che, ad avviso della ricorrente, sussisterebbe a prescindere dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 citato, ed è anzi regolato proprio con riguardo alle specie non cacciabili.

Osservato, altresì, che il d.P.C.M. 22 novembre 1993, riducendo l'elenco delle specie cacciabili, non ha sicuramente inteso, né potuto disciplinare il potere di deroga di cui al predetto art. 9 della direttiva, il ricorso reputa la deroga medesima immediatamente operativa, in ragione della sua puntuale disciplina, sicché il problema si risolve, ad avviso della ricorrente, nello stabilire se il potere stesso, come disciplinato dall'art. 9, rientri nella competenza dello Stato o della Regione.

A questo riguardo, il ricorso, nell'escludere che la legge quadro n. 157 del 1992, pur recependo l'art. 9 della direttiva, abbia disciplinato il potere di deroga ovvero lo abbia riservato allo Stato, assume che il medesimo rientri nelle funzioni spettanti alle Regioni in base agli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, come del resto riconosciuto espressamente dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con circolare n. 16 del 15 luglio 1994. Rilevato, altresì, che la Commissione di controllo, sia pure in via ipotetica e subordinata, «ha censurato il modo di esercizio di tale potere sulla base di argomentazioni prive di serio fondamento e chiaramente volte a rivendicare, sotto altro profilo, la competenza dello Stato in materia», si deduce, anche sotto questo ulteriore aspetto, l'illegittimità dell'atto di controllo, il quale non considera che il potere di deroga è già stato esercitato nella scorsa stagione venatoria, e che, dai risultati acquisiti, è apparso evidente che il prelievo è avvenuto in piccola quantità.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando, in primo luogo, che avverso il medesimo atto della Commissione di controllo la Regione Umbria ha anche proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Il conflitto dovrebbe essere dichiarato, pertanto, inammissibile, «occorrendo [...] lasciare alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle doglianze riguardanti il corretto esercizio del potere di controllo da parte della predetta Commissione», giacché il disposto annullamento della delibera regionale è stato pronunciato sul fondamento di un ritenuto illegittimo esercizio del potere di deroga e non a causa di una radicalmente negata competenza regionale.

In ogni caso, il conflitto dovrebbe essere dichiarato infondato, atteso che l'atto in relazione al quale è proposto non implica alcuna lesione o invasione delle competenze regionali.

A ritenere, poi, che la Regione disponga di una competenza ad attivare le deroghe ammesse dalla direttiva comunitaria, una simile attribuzione non potrebbe non essere circoscritta dalle rigorose condizioni scaturite dalla direttiva. Si segnala, altresì, la pendenza dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee di una questione pregiudiziale sollevata dal TAR Veneto, avente ad oggetto proprio l'interpretazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

3. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con allegata la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996; sentenza che, ad avviso dell'Avvocatura stessa, confermerebbe la legittimità dell'atto della Commissione e la fondatezza dei rilievi mossi alla delibera della Giunta regionale. A questo proposito significativi sarebbero i passaggi della sentenza relativi alla necessità di applicare le norme nazionali alla luce della direttiva; alla necessità che la disciplina comunitaria delle deroghe sia tradotta in disposizioni interne precise; alle condizioni vincolanti in presenza delle quali la deroga può essere disposta; alla necessità che i provvedimenti che dispongono le deroghe contengano riferimenti circostanziati in ordine ai presupposti e alle modalità delle medesime.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto del conflitto in esame la decisione della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Umbria del 18 ottobre 1995 (prot. n. 9501071, n. ord. 264), mediante la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995, avente ad oggetto «Prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979».

Tale annullamento è stato disposto con riferimento a due profili, concernenti: a) la riserva all'Unione europea ed agli Stati membri della tutelabilità delle specie migratrici, secondo una valutazione che, per quanto attiene alle esigenze di protezione del fringuello, è già stata fatta dallo Stato con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993 che, adottato sulla base dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, ha escluso il fringuello stesso dalle specie cacciabili; b) l'illegittimo esercizio del potere da parte della Regione «anche nella eventuale (non riconosciuta) ipotesi dell'esistenza di un potere di deroga» al divieto di caccia, in capo alla Regione stessa.

Ad avviso della ricorrente, l'atto di controllo, così come motivato, sarebbe invasivo della competenza regionale in materia di caccia, quale risulta dall'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché all'art. 1, quarto comma, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui recepisce l'art. 9, punto 1, lettere a) e c), della direttiva del Consiglio delle comunità europee del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE).

2. — Va esaminata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale assume che «il disposto annullamento della delibera regionale è stato pronunciato sul fondamento di un ritenuto illegittimo esercizio del potere di "deroga" da parte della Regione ricorrente; non quindi a causa di una radicalmente negata competenza regionale».

In proposito, è da rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 327 del 1990) ha affermato l'ammissibilità dei conflitti sollevati nei confronti degli atti emanati dall'organo di controllo sull'amministrazione regionale quando la motivazione di tali atti risulti fondata sull'asserito difetto di competenza della Regione, ai sensi della normativa costituzionale sulla competenza. In questi casi, infatti, la giurisdizione in tema di conflitti opera su un piano diverso, per presupposti e finalità, da quello proprio della giurisdizione amministrativa, dal momento che, nella prima, a differenza che nella seconda, viene in gioco soltanto il profilo del disconoscimento o della menomazione di una competenza dell'ente controllato conseguente all'illegittimo esercizio della funzione di controllo, mentre il giudizio risulta orientato, prima che in direzione dell'annullamento dell'atto, a definire nei loro aspetti relazionali le sfere di attribuzione rispettivamente garantite dalla disciplina costituzionale al controllante ed al controllato.

Alla luce di tale criterio, l'eccezione non può essere accolta in quanto, dalla lettura del provvedimento oggetto del conflitto, si evince che il motivo dell'annullamento dell'atto della Regione sta nel disconoscimento del potere della medesima, mentre, solo in via ipotetica, ne viene censurato il cattivo esercizio, per l'«eventuale (non riconosciuta) ipotesi dell'esistenza» del potere stesso.

È evidente, dunque, che l'atto della Commissione di controllo si caratterizza essenzialmente come atto di negazione della competenza regionale, senza che assumano rilievo le ulteriori considerazioni, del tutto ipotetiche e concettualmente incompatibili con la denegata sussistenza dell'attribuzione stessa.

3. — Nel merito il ricorso è infondato.

Nel rivendicare a sé il potere di apportare deroghe al generale regime di protezione degli uccelli selvatici, previsto dalla direttiva 79/409/CEE, la ricorrente dà per scontate due premesse: l'una, secondo la quale «la deroga di cui all'art. 9 della direttiva stessa costituisce eccezione ai divieti ed essendo puntualmente disciplinata è da considerarsi immediatamente operativa a prescindere dal recepimento espresso»; l'altra, secondo la quale «la legge quadro n. 157 del 1992, pur recependo l'art. 9 della direttiva su cui si fonda il potere di deroga, non lo disciplina, né lo riserva allo Stato» per cui il medesimo potere dovrebbe ritenersi ricompreso nel quadro delle attribuzioni costituzionali della Regione, quali derivanti dagli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1977.

4. — La valutazione del fondamento della tesi sopra riferita richiede, perciò, la verifica del contenuto sia della direttiva, sia della legge che ad essa ha dato attuazione. Sul primo punto, è da rilevare che la direttiva in parola prevede, per la conservazione degli uccelli selvatici, nonché per la protezione, gestione e regolazione delle specie (art. 1), una pluralità di misure a carico degli Stati membri della comunità, in forma per lo più di divieti e limitazioni (artt. 5, 6, 7 e 8), alle quali fa riscontro l'elencazione (allegato II, al quale si riferisce l'art. 7) anche delle specie che possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale, tra le quali, peraltro, non è ricompreso il fringuello.

Trattasi di un regime che la stessa direttiva consente di superare mercè il ricorso al potere di deroga che l'art. 9 riconosce agli Stati membri, in presenza di determinate ragioni d'interesse generale ivi specificate, nell'osservanza di precise condizioni e modalità, e «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti».

La stessa possibilità lasciata agli Stati di perseguire con altri mezzi il medesimo risultato al quale il potere stesso è preordinato consente di pervenire ad una prima conclusione e cioè che la disposizione di cui trattasi può considerarsi sì operativa, ma solo nel senso di legittimare le Autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive delle specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'art. 9 e apprestando, nell'attuazione di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa (così in ultimo, la sentenza 7 marzo 1996, C-118/1994).

5. — Il problema, come nota, del resto, la stessa ricorrente, si risolve dunque nello stabilire a chi competa l'attivazione di detto potere di deroga nell'ordinamento interno, alla luce soprattutto di quanto è possibile desumere dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che, nel contenere, all'art. 1, quarto comma, una espressa dichiarazione per effetto della quale la direttiva è integralmente recepita ed attuata «nei modi e nei termini previsti» dalla legge stessa, conferisce alle «Regioni a statuto ordinario», il compito di «emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità» alla legge medesima, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie (art. 1, terzo comma).

Detta legge, nell'ambito della quale le Regioni risultano destinatarie di funzioni in materia di pianificazione faunistico-venatoria (artt. 9 e 10), di gestione programmata della caccia (art. 14) nonché di controllo della fauna selvatica (art. 19), affida l'individuazione delle specie cacciabili «ai fini dell'esercizio venatorio» ad un apposito elenco, contenuto nell'art. 18; elenco al quale, secondo quanto previsto al terzo comma, possono essere disposte «variazioni» con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, «in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

Quest'ultima disposizione, sulla base della quale è stato emanato il d.P.C.m. 22 novembre 1993 — cioè l'atto con il quale lo Stato, escludendo il fringuello dalle specie cacciabili, ha, secondo l'organo di controllo, esercitato il potere ad esso spettante in via esclusiva di tutela delle specie stesse — vale ad integrare un quadro ordinamentale sostanzialmente non contraddetto dalla disciplina che la stessa ricorrente ha introdotto in materia, con la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, il cui art. 1 richiama espressamente «il quarto comma, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle direttive comunitarie n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991». Tale quadro porta a ritenere che, nell'assetto attualmente dato dal legislatore nazionale all'attività venatoria e per i fini della stessa, i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992. È, per contro, compito delle Regioni, «sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica», pubblicare «entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria» (art. 18, quarto comma).

Detta soluzione — in armonia con le esigenze di tutela delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico che, appartenendo in gran parte alle specie migratrici, costituiscono un patrimonio comune e un problema ambientale tipicamente transnazionale — trova il sostegno della precedente giurisprudenza di questa Corte. Già in passato, infatti — e sia pure nell'ambito di un diverso contesto di disciplina (in riferimento alla legge quadro n. 968 del 1977) — la Corte stessa ha ritenuto che l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario (sentenza n. 577 del 1990; sentenza n. 1002 del 1988), a fronte del quale va riconosciuta alle Regioni la facoltà di modificare l'elenco delle specie medesime, soltanto nel senso di «limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia» (sentenza n. 1002 del 1988).

Né delle conclusioni alle quali occorre pervenire la Regione ricorrente ha motivo di dolersi, anche a tener presente — in relazione alle sue competenze in materia di caccia, di cui all'art. 117 della Costituzione e all'art. 99 del d.P.R. n. 616 del 1977 — l'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative all'attuazione delle direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. Infatti, secondo quanto già affermato dalla Corte, qualora l'attuazione o l'esecuzione di una direttiva comunitaria metta in questione una competenza legislativa o amministrativa spettante ad un soggetto titolare di autonomia costituzionale, compete di norma ad esso agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale; ma lo Stato rimane comunque abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale, per far valere gli interessi unitari di cui esso è portatore (sentenza n. 126 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della regione Umbria annullare la delibera della giunta regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995, avente ad oggetto «Prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 273

*Ordinanza 11-22 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sciopero - Avvocato e procuratore - Astensione a tempo indeterminato degli avvocati e procuratori da ogni attività - Paralisi dell'azione penale - Identica questione ritenuta non fondata dalla Corte con la sentenza n. 171/1996 - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 486, quinto comma).****(Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102, 134 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze emesse il 21 giugno, il 23 giugno, il 14 giugno 1995 e il 31 maggio 1995 dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 795, 796, 817 e 850 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 48, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Solinas Giuseppe, nonché nel corso di altri giudizi — alcuni dei quali in prosecuzione sotto il vigore delle norme anteriori, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 — tutti pendenti davanti al Tribunale di Sassari, il Presidente della Camera penale sarda, con nota del 30 maggio 1995, informava l'autorità giudiziaria circa l'astensione a tempo indeterminato degli avvocati dalle udienze penali;

che rilevata la tempestività della comunicazione e la legittimità dell'impedimento dei difensori, alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui tale impedimento è riconducibile al fenomeno dell'astensione di avvocati e procuratori dalle udienze, il Tribunale di Sassari ha sollevato, per lesione degli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale;

che in conseguenza di detto impedimento, quantunque sinora ritenuto legittimo, l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata, in spregio delle previsioni costituzionali di cui agli artt. 101 e 102;

che la disposizione denunciata violerebbe, in riferimento al dettato dell'art. 6 della citata convenzione, anche l'art. 2 della Costituzione, ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali vi è, certo, l'esame della *res litigiosa* entro termini ragionevoli.

Considerato che il Tribunale di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, perché l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata in conseguenza dell'astensione a tempo indeterminato degli avvocati e procuratori da ogni attività;

che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente trattati per l'identità della materia;

che con la sentenza n. 171 del 1996 questa Corte ha dichiarato non fondata identica questione di costituzionalità, giacché essa muove dall'erroneo presupposto che la libertà dei professionisti non incontri limite alcuno, mentre è vero il contrario non essendosi ancora formato un diritto vivente, come testimoniano alcune pronunce della Corte di cassazione, le quali rigettano la richiesta di rinvio per legittimo impedimento e dispongono doversi proseguire oltre;

che con la citata sentenza n. 171 questa Corte ha affermato che spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, facendo così recedere la «libertà sindacale» di fronte ai valori costituzionali primari;

che allo scopo di evitare l'insorgere di difficoltà applicative è stata accolta, in quella sede, la questione di legittimità costituzionale attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 274

*Ordinanza 11-22 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Omissione dei versamenti contributivi da parte dell'imprenditore che si trovi in situazione economica tale da rendere necessaria l'apertura della procedura fallimentare - Trattamento sanzionatorio penale - Mancata previsione della non applicabilità della normativa in materia - Ragionevolezza della scelta legislativa - Questione prospettante essenzialmente un dissenso interpretativo rispetto alla giurisprudenza prevalente e posta in termini logicamente contraddittori - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, primo comma).****(Cost., artt. 27, terzo comma, e 41).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Enzo CHELI;*Giudici:* dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionali degli artt. 2, comma 1-bis del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), e art. 37, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con due ordinanze emesse il 24 aprile 1995 e il 26 luglio 1995 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a carico di Chillà Maria e nel procedimento penale a carico di Giavarini Giacomo Carlo ed altro, iscritte ai nn. 775 del registro ordinanze 1995 e 21 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con due ordinanze emesse rispettivamente il 24 aprile 1995 (r.o. n. 775 del 1995) e il 26 luglio 1995 (r.o. n. 21 del 1996), il Pretore di Milano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1-bis, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché — nella sola ordinanza n. 775 del 1995 — dell'art. 37, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non escludono dalla propria area di applicazione imprenditori o amministratori le cui imprese o società versino in una situazione economica tale da rendere necessaria, a mente degli artt. 1 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'apertura della procedura fallimentare;

che il remittente osserva che quando un'impresa versi in condizioni di insolvenza tali da legittimare l'apertura della procedura fallimentare, l'obbligo di bloccare l'attività imprenditoriale e di rispettare la *par condicio creditorum* — assistito dalle sanzioni penali previste per chi abbia aggravato il proprio dissesto o abbia, anche prima dell'apertura della procedura fallimentare, eseguito pagamenti allo scopo di favorire taluno dei creditori, a danno degli altri — dovrebbe prevalere anche sull'obbligo di versare all'istituto previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti, e dunque far venir meno l'illiceità dell'omissione del versamento, sanzionata penalmente dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983;

che lo stesso remittente rileva come, peraltro, questa interpretazione sia disattesa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, secondo la quale l'obbligo di versamento sussiste in capo all'imprenditore quale che sia la situazione economica dell'impresa, prima della formale dichiarazione di fallimento;

che, sempre a parere del remittente, quest'ultima interpretazione del sistema normativo metterebbe in luce un contrasto di esso con gli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione: col primo, in quanto l'imprenditore in stato di dissesto verrebbe irragionevolmente gravato di responsabilità penale, contemporaneamente e inevitabilmente, sulla base di due presupposti tra loro contraddittori, e cioè per non aver versato le ritenute e per aver aggravato il proprio dissesto ritardando l'apertura del fallimento e aver continuato l'attività di impresa estinguendo il debito verso l'istituto previdenziale, realizzandosi così una ingiustificata, sproporzionata e pertanto irragionevole reazione da parte dell'ordinamento giuridico penale; con l'art. 41, in quanto l'attività dell'impresa non verrebbe posta in essere nel rispetto dei suoi fini sociali, dal momento che con i versamenti in questione verrebbe lesa la *par condicio creditorum* che sarebbe il principale strumento per la difesa dei predetti fini;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata (nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 775 del 1995) o «inammissibile e non fondata» (nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 21 del 1996): osservando che l'obbligo di rispettare la *par condicio creditorum* prima della dichiarazione di fallimento non è sanzionato se non nei casi e nei modi previsti dalla normativa fallimentare, per la cui applicazione è richiesta oltre tutto la sussistenza del dolo, e che non vi sarebbe contrasto tra l'obbligo di adempiere puntualmente le obbligazioni anche in presenza di uno stato di dissesto e l'obbligo di non aggravare il dissesto ritardando la richiesta di fallimento o in altro modo, sia perché difficilmente il doveroso versamento dei contributi potrebbe integrare la condotta punita dalle norme sulla bancarotta, sia perché nulla escluderebbe, in teoria, che le due condotte penalmente sanzionate coesistano e debbano essere entrambe punite.

Considerato preliminarmente che i due giudizi, relativi allo stesso oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la questione prospettata dal remittente — e che manifesta peraltro essenzialmente un dissenso interpretativo rispetto alla giurisprudenza prevalente, in ordine alla ricostruzione del quadro normativo — è posta in termini logicamente contraddittori, non essendo possibile, per definizione, postulare che l'ordinamento consideri contemporaneamente illecito un comportamento e il suo contrario, e cioè l'omissione dei versamenti contributivi in questione e la loro effettuazione;

che il primo parametro costituzionale indicato — l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, relativo al divieto di pene contrarie al senso di umanità e al fine rieducativo cui debbono tendere le pene — appare invocato fuor di proposito, riguardando la questione una supposta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e non già il contenuto e le modalità di esecuzione delle pene;

che in ogni caso la denunciata irragionevolezza di un obbligo di versamento, penalmente sanzionato, perdurante anche nello stato di dissesto dell'impresa, evidentemente non sussiste: detto obbligo concerne, infatti, somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti e che il datore di lavoro versa all'INPS sostituendosi ad essi, onde consegue ed accede al pagamento delle retribuzioni, sostanzandosi nel dovere di non trattenere per sé somme di pertinenza dei dipendenti e dell'istituto previdenziale;

che nemmeno può dirsi violato l'art. 41 della Costituzione, posto che l'equilibrio fra i diversi interessi in gioco — quello di assicurare l'adempimento degli obblighi previdenziali del datore di lavoro, cui corrisponde l'interesse dei lavoratori alla copertura previdenziale, e quello dei creditori dell'imprenditore in stato di dissesto —, quale viene determinato dall'operare delle norme in questione, non contrasta affatto con le finalità di ordine sociale che limitano la libertà dell'iniziativa economica, ma anzi appare conforme ad esse;

che pertanto la questione proposta è sotto ogni profilo manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'art. 37, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le due ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: CHELI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1219

N. 275

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Applicazione di misure di prevenzione nei confronti degli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso - Facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona anziché del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo di dimora del proposto - Richiesta di sentenza additiva - Profonde differenze di procedimento e di sostanza tra le due sedi, penale e di prevenzione, l'una collegata al processo, l'altra a una situazione di pericolosità - Autonomia dei due ordini di giudizi - Manifesta infondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato dall'art. 22, comma 01, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge

7 agosto 1992, n. 356, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 5 maggio 1995, il 28 aprile 1995 e il 22 settembre 1995 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 488, 489 e 840 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 28 aprile 1995 (r.o. 489 del 1995) il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 01, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che la norma è censurata dal Tribunale nella parte in cui attribuisce la facoltà di promuovere il procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona anziché al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui ricade il luogo di dimora del proposto;

che ad avviso del Tribunale rimettente l'anzidetta attribuzione del potere di impulso del procedimento di prevenzione al procuratore «circondariale» della Repubblica si rivelerebbe irragionevole e non coordinata con l'attribuzione — effettuata dal d.-l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8 — al procuratore distrettuale della Repubblica delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti penali per i reati di criminalità organizzata (art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.);

che tale differenziazione comporterebbe un pregiudizio sul piano dell'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione — nella quale andrebbe inclusa anche l'amministrazione giudiziaria — in quanto gli elementi in base ai quali è possibile formulare la proposta per la misura preventiva emergerebbero proprio nel corso delle indagini preliminari relative ai reati di stampo mafioso e sarebbero quindi nella disponibilità del procuratore della Repubblica individuato *ex art.* 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il quale non sarebbe, d'altra parte, obbligato a trasmettere gli elementi di cui dispone al procuratore presso il tribunale circondariale, se non in limitate ipotesi;

che la denunciata discrasia normativa non troverebbe neppure adeguato bilanciamento nell'attribuzione del potere di impulso in argomento anche al Procuratore nazionale antimafia (*ex art.* 22, comma 01, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, ulteriormente modificativo della norma impugnata), essendo tale potere, oltre che sistematicamente «spurio», comunque riferibile alle sole misure di prevenzione personali e non anche a quelle patrimoniali;

che, inoltre, il giudice *a quo* ravvisa nella disposizione denunciata un profilo di contrasto con il principio di eguaglianza, giacché l'accennata disciplina favorirebbe coloro che — quali possibili destinatari della proposta di applicazione della misura di prevenzione — dimorano in un circondario diverso da quello il cui capoluogo è anche capoluogo del distretto, correlativamente sfavorendo coloro per i quali i detti luoghi coincidono;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, sottolineando da un lato l'estraneità del parametro *ex art.* 97 della Costituzione all'ambito della funzione giurisdizionale, e rilevando dall'altro la consapevolezza della scelta legislativa censurata nonché la sua coerenza con il sistema normativo di riferimento, ha concluso per una declaratoria di infondatezza della questione;

che questioni analoghe a quella sopra detta sono state sollevate, con due distinte ordinanze del 5 maggio e del 22 settembre del 1995 (r.o. 488 e 840 del 1995), dal medesimo Tribunale di Napoli;

che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando il precedente atto di intervento, ha concluso nel medesimo senso della infondatezza delle questioni così ulteriormente sollevate.

Considerato che le questioni prospettate sono sostanzialmente identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con la censura, formulata nei riguardi della disposizione che individua gli organi cui è attribuito il potere di impulso del procedimento di prevenzione, il Tribunale rimettente richiede a questa Corte una pronuncia che sostituisca un ufficio del pubblico ministero a un altro quanto alla titolarità di detto potere, nell'assunto della maggiore, se non esclusiva, idoneità dell'ufficio del procuratore distrettuale della Repubblica (art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) a determinare l'avvio del procedimento in questione;

che, dunque, la prospettiva cui mira la questione di costituzionalità è quella della riunificazione, in capo al medesimo ufficio del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, della attribuzione delle funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per i reati indicati nel citato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e della attribuzione del potere di proposta per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legislazione antimafia;

che simile prospettiva potrebbe trovare ingresso in questa sede solo qualora potessero dirsi omogenee le rispettive funzioni che, come si è detto, il Tribunale rimettente chiede di accentrare in unico ufficio del pubblico ministero;

che, viceversa, l'anzidetta omogeneità non è ravvisabile, sotto diversi profili;

che, in particolare, in primo luogo manca una regola di necessaria coincidenza tra il pubblico ministero (distrettuale) che compie le indagini per i reati di criminalità organizzata e quello (sempre distrettuale) che, nell'ipotesi formulata dal rimettente, avvia il procedimento di prevenzione, giacché, dovendosi effettuare l'individuazione del procuratore della Repubblica nel processo penale di riflesso dalla individuazione del giudice competente, i criteri di determinazione della competenza territoriale (artt. 8, 9 cod. proc. pen.) e le modificazioni di questa in ragione della connessione (artt. 12, 16 cod. proc. pen.) ben possono portare alla individuazione di un pubblico ministero distrettuale per il reato «di mafia» diverso da quello (della «dimora») cui il giudice *a quo* chiede venga attribuita la facoltà di avviare il procedimento delineato dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965;

che, più in generale, devono essere sottolineate le profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio dell'azione penale; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato e che sono localizzate attraverso il concetto di «dimora» della persona, e altresì verificate in un procedimento che, pur se giurisdizionalizzato, vede quali titolari dell'«azione» di prevenzione soggetti diversi, appartenenti all'amministrazione (Ministro dell'interno, con facoltà di delega ai prefetti, al direttore della direzione investigativa antimafia e ad altri organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza; questore; nonché, in precedenza, Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa);

che, alla luce dell'accennata diversità di funzione e di struttura dell'accertamento penale e dello strumento di prevenzione della pericolosità, il legislatore è variamente intervenuto a regolare i punti di possibile interferenza tra le due sedi, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità, per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia; salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nell'art. 23-bis, commi primo e secondo, della legge 13 settembre 1982, n. 646, menzionata del resto dal giudice *a quo*;

che, ulteriormente, è proprio nella linea di questa autonomia reciproca dei due ordini di giudizi che il legislatore è intervenuto (con l'art. 20 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203) sull'impugnato art. 2 della legge n. 575 del 1965, ricollegando la competenza dell'organo abilitato alla proposta di prevenzione all'ambito circondariale in cui ricade la dimora del proposto, secondo una scelta, non censurabile in questa sede, di ulteriore accentuazione della vicinanza tra l'organo di investigazione e la persona che ne è oggetto, in funzione dell'efficienza degli accertamenti utili alla formulazione della proposta;

che, con detta scelta, il legislatore ha quindi consapevolmente mutato il precedente criterio di collegamento tra pubblico ministero proponente e giudice (del capoluogo di provincia) competente a decidere, rendendo altresì possibile la diversificazione tra il procuratore della Repubblica che avvia il procedimento e quello che svolge le funzioni di pubblico ministero davanti al tribunale decidente;

che, nell'ambito di tale quadro normativo, la richiesta sostituzione di un organo a un altro nella titolarità del potere di impulso del procedimento, per quanto osservato, non può dirsi sotto alcun profilo soluzione costituzionalmente imposta sul piano della ragionevolezza del sistema;

che, al contrario, l'introduzione della regola processuale richiesta dal giudice *a quo*, oltre a essere in antitesi con il quadro anzidetto, produrrebbe essa stessa effetti di complessiva disarmonia, poiché individuerrebbe il solo procuratore distrettuale della Repubblica quale ufficio del pubblico ministero abilitato ad avviare il procedimento di prevenzione, e ciò anche in tutti quei casi nei quali, pur facendosi applicazione della legge n. 575 del 1965, non v'è connotato «mafioso» o comunque riferibile a contesti di criminalità organizzata nel senso indicato dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. preso a norma di raffronto, vale a dire nelle ipotesi di pericolosità non qualificata richiamate dall'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

che, relativamente al profilo di contrasto con l'art. 97 della Costituzione, deve essere ribadita l'estraneità di detto parametro all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (da ultimo, ordinanze nn. 159, 147, 99 e sentenza n. 84 del 1996);

che le questioni sollevate devono perciò essere dichiarate manifestamente infondate, in riferimento a entrambi i parametri;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1220

N. 276

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Termine per proporre istanza di riabilitazione - Decorrenza dal giorno in cui la pena è stata eseguita senza distinzione tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non è stata tempestivamente eseguita - Difetto di rilevanza - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 179).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice penale (Condizioni per la riabilitazione), promossi con due ordinanze emesse il 18 aprile 1995 e il 21 marzo 1995 dal Tribunale di sorveglianza di Lecce nei procedimenti attivati da Schiavone Raffaele e Mastromarini Giovanni, iscritte ai nn. 686 e 687 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con due ordinanze emesse rispettivamente il 21 marzo 1995 (r.o. n. 687 del 1995) e il 18 aprile 1995 (r.o. n. 686 del 1995), il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 179 del codice penale (Condizioni per la riabilitazione) «nella parte in cui prevede che il termine per proporre istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena è stata eseguita senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non è stata tempestivamente eseguita»;

che secondo il remittente le stesse considerazioni, che hanno a suo tempo condotto alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che prevedeva la conversione della pena pecuniaria non pagata in pena detentiva (art. 136 cod. pen.), condurrebbero anche a dubitare della legittimità costituzionale della norma che fissa il termine per proporre istanza di riabilitazione con riferimento al giorno «in cui la pena principale sia stata eseguita», senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza consentire la valutazione dei motivi della ritardata o mancata esecuzione;

che — osserva il remittente — a seguito della conversione delle pene pecuniarie non pagate in sanzioni sostitutive, e soprattutto dopo che l'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale ha previsto la possibilità di rateizzare il pagamento della pena pecuniaria e di differirne la conversione, la completa esecuzione delle pene pecuniarie può verificarsi a notevole distanza di tempo dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile o il condannato ha finito di scontare la pena detentiva; e che per le pene eseguibili nel periodo intermedio fra la intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 136 del cod. pen. e l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 — come accade nel caso cui si riferisce l'ordinanza n. 686 del 1995 — l'esecuzione della pena pecuniaria e conseguentemente anche il termine per chiedere la riabilitazione potrebbero, secondo il remittente, essere ritardati all'infinito;

che, sempre secondo il remittente, la disparità di trattamento che deriverebbe dalle diverse condizioni economiche dei condannati non sarebbe giustificata né conforme all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 687 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

che, in particolare, la questione sollevata sarebbe, a parere dell'interveniente, inammissibile per irrilevanza, in quanto, avendo la seconda delle due condanne applicato la norma sulla recidiva specifica, sarebbe applicabile, ai fini dell'istanza di riabilitazione, non già il termine ordinario quinquennale, bensì quello decennale previsto nei casi di recidiva specifica (art. 179, secondo comma, cod. pen.), termine nella specie non ancora decorso dalla data di irrevocabilità della seconda sentenza di condanna; sarebbe altresì inammissibile perché si chiederebbe, ai fini della individuazione del *dies a quo*, una pronuncia additiva in un ambito rimesso alla discrezionalità legislativa;

che la questione, sempre secondo l'interveniente, sarebbe comunque infondata poiché l'ordinamento tiene già conto delle condizioni economiche del condannato, sia ai fini della quantificazione della pena pecuniaria sia nella fase del pagamento, agevolandolo nella espiazione della pena, sicché il riconoscimento al condannato di ulteriori vantaggi non sarebbe giustificato né conforme al canone della ragionevolezza.

Considerato, preliminarmente, che i due giudizi, aventi identico oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la questione sollevata con l'ordinanza n. 687 deve dichiararsi manifestamente inammissibile per irrilevanza: infatti risulta dalla stessa ordinanza che il condannato era gravato da una seconda condanna con applicazione della norma sulla recidiva specifica (art. 99, secondo comma, cod. pen), dal cui passaggio in giudicato non era ancora decorso il termine decennale previsto dall'art. 179, secondo comma, cod. pen. per la proposizione dell'istanza di riabilitazione;

che la questione sollevata con l'ordinanza n. 686, relativa ad un caso di pena pecuniaria non soggetta a conversione perché applicata ad un reato commesso dopo la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 136 cod. pen. (sentenza n. 131 del 1979) ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, appare manifestamente infondata perché è errata la premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente: infatti l'art. 111, secondo comma, di tale legge prevede che la pena della multa inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge medesima si estingua col decorso del termine di dieci anni dalla predetta data o dal passaggio in giudicato della sentenza, se successivo; e dunque non è vero che l'esecuzione della pena — e conseguentemente il termine per chiedere la riabilitazione — possa essere ritardata all'infinito;

che, nel caso di mancata esecuzione della pena pecuniaria, la ritardata decorrenza del termine per chiedere la riabilitazione, in relazione al periodo di tempo necessario per l'estinzione della pena, non dà luogo ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso in cui la pena pecuniaria sia eseguita, corrispondendo ad una situazione obiettivamente diversa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza r.o. n. 687 del 1995, indicata in epigrafe;*

b) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza r.o. n. 686 del 1995, indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 277

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Interrogatorio dell'indagato a cura del p.m. anteriormente alla formulazione della imputazione - Omessa previsione - Identica questione già decisa dalla Corte con ordinanze nn. 137/1995 e n. 47/1996 come manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 554, secondo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1995 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Annibaldi Alvaro, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba procedere all'interrogatorio dell'indagato anteriormente alla formulazione della imputazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui ha fatto integrale rinvio;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione in relazione al primo comma dello stesso art. 554 cod. proc. pen., ne ha dichiarato la manifesta infondatezza osservando, fra l'altro, come non possa «ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, iscrivendosi la stessa in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa» (v. ordinanze n. 137 del 1995 e n. 47 del 1996);

che simili considerazioni valgono *a fortiori* per l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 554 cod. proc. pen., dal momento che la stessa si riferisce al caso in cui la formulazione della imputazione non scaturisce dalla scelta operata dal pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari, ma dalla ordinanza del giudice che non ha accolto la richiesta di archiviazione;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA •

96C1222

N. 278

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Divieto di applicazione della misura della custodia cautelare nel caso che il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena - Riferimento alle pronunce della Corte in punto di incompatibilità (vedi sentenza n. 155/1996) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 275, comma 2-bis).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, secondo comma-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Muratore Giuseppe, iscritta ai n. 239 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella parte in cui è stabilito il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, deducendo a tal proposito la violazione:

1) dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina censurata finisce per fondarsi esclusivamente sulla previsione della futura condanna prescindendo totalmente dai criteri enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.;

2) degli artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma postula una valutazione in concreto circa la concedibilità del beneficio che si risolve in una anticipazione del giudizio di merito, sia per ciò che concerne la sussistenza dei presupposti per la condanna, sia di quelli previsti dagli artt. 163 e 164 cod. pen.; una previsione, dunque, osserva il rimettente, che introduce elementi di irrazionalità e risulta idonea ad innescare un meccanismo «tale da sottoporre il giudice al rischio di essere ricusato da una delle parti del processo», con conseguente sistematico pregiudizio del principio del giudice naturale precostituito per legge;

3) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla scelta del giudice possono scaturire effetti discriminatori, «soprattutto in relazione alle strategie processuali»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, come correttamente posto in risalto dalla Avvocatura dello Stato, la previsione oggetto di impugnativa rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalità sancito dal secondo comma dello stesso art. 275 cod. proc. pen., giacché, alla indefettibile correlazione che deve stabilirsi tra il differenziato livello di compressione della libertà personale, tipico di ciascuna misura, e l'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata, coerentemente si sovrappone l'inapplicabilità delle più gravi misure custodiali nell'ipotesi in cui il giudice ritenga che l'irroganda pena possa non essere eseguita per la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione del beneficio della sospensione condizionale;

che, di conseguenza, nessuna violazione subisce il principio di presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della accusa che è coesistente all'insorgenza stessa del procedimento cautelare, come d'altra parte stanno a testimoniare le pronunce che questa Corte ha avuto modo di adottare in punto di incompatibilità (v., da ultimo, la sentenza n. 155 del 1996);

che del tutto improprio si rivela il richiamo agli artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, posto che il lumeggiato «rischio» per il giudice «di essere ricusato da una delle parti» non presenta alcun tipo di interferenza con i parametri che il rimettente assume esser stati violati dalla norma oggetto di impugnativa;

che del pari destituita di qualsiasi fondamento è la supposta violazione del principio di uguaglianza, giacché i riflessi che una disposizione può generare sul piano delle singole «strategie processuali» fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalità;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1223

N. 279

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice delle indagini preliminari che abbia in precedenza disposto la misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta ad indagini - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 232/1996 (vedi anche ordinanza n. 24/1996 e sentenza n. 64/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Vizzotto Mario, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 30 settembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, reputando sussistente, in tale ipotesi, un pregiudizio al principio di imparzialità del giudice e richiamando, al riguardo, la sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, che, in detta prospettiva, ha equiparato la valutazione effettuata in sede cautelare a quella del giudizio di merito;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 232 del 1996, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione, osservando, in particolare, che la previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di «giudizio» (da ultimo, sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, ciò che non costituisce pertanto attività di «giudizio» inteso come attività finalizzata alla decisione di merito sull'oggetto del processo (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991);

che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 280

*Ordinanza 11-22 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato, in sede di giudizio di convalida dell'arresto, la richiesta del p.m. di applicazione di una misura cautelare personale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal tribunale per i minorenni de L'Aquila nel procedimento penale a carico di D.V., iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale per i minorenni de L'Aquila, con ordinanza del 27 settembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato, in sede di giudizio di convalida dell'arresto, la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, individuando nella valutazione compiuta ai fini della decisione sulla misura un pregiudizio idoneo a compromettere l'imparzialità del successivo giudizio di merito e richiamando, al riguardo, la sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata, con statuizione conseguenziale a quella principale (relativa alla incompatibilità del giudice che abbia disposto una misura cautelare personale a celebrare il giudizio di merito), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato una richiesta di applicazione (ovvero di modifica, sostituzione o revoca) di una misura cautelare personale [capo c) della sentenza n. 155 del 1996 citata];

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti dalla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni de L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1225

N. 281

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che sulla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. abbia ordinato a questi di eseguire ulteriori indagini fissando il termine indispensabile per il loro compimento - Richiamo alla giurisprudenza della Corte nell'ambito dell'incompatibilità del giudice rispetto alla funzione di giudizio (vedi sentenze n. 131/1996, 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992) - Non effettuazione da parte del g.i.p. di una valutazione contenutistica del materiale di indagine ma adozione di una decisione di natura processuale ed interlocutoria - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Cittadella, nel procedimento penale a carico di Marchiori Gilberto ed altri, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Padova, sezione distaccata di Cittadella ha sollevato, con ordinanza del 27 settembre 1995, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che, sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, abbia ordinato a quest'ultimo di eseguire ulteriori indagini, a norma dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale (quale risultante a seguito della sentenza n. 445 del 1990 di questa Corte, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nell'art. 409, quarto comma, per i procedimenti di competenza del tribunale, non prevedeva la possibilità per il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di indicare le ulteriori necessarie indagini al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento);

che, nel sollevare la questione, il giudice rimettente muove dal rilievo secondo il quale l'ordinanza che dispone le ulteriori indagini è provvedimento del tutto diverso da quello con il quale, sempre in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione, nonostante il comune riferimento di entrambe le ipotesi al già citato art. 554, secondo comma, del codice di rito;

che, data questa premessa, il giudice *a quo* osserva che la questione sollevata non è inclusa nella statuizione della sentenza n. 502 del 1991 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale quanto alla partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui al citato art. 554, secondo comma, dello stesso codice, dovendosi intendere quest'ultimo elemento come riferito esclusivamente all'ordine di formulare l'imputazione;

che, mancando, per quanto esposto, una incompatibilità riconducibile all'art. 34, secondo comma, nel caso, verificatosi nel giudizio principale, della partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia precedentemente ordinato l'espletamento di ulteriori indagini, il pretore solleva il correlativo dubbio di costituzionalità di tale mancata previsione alla luce delle indicazioni offerte dalla sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, decisione quest'ultima dalla quale emergerebbe in generale l'esigenza di escludere che il giudice che abbia adottato provvedimenti significativi quale giudice per le indagini preliminari possa poi celebrare il giudizio dibattimentale, a causa del verificarsi del condizionamento psicologico nella valutazione conclusiva della responsabilità dell'imputato che è stato sottolineato nella *ratio decidendi* della richiamata sentenza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come è stato ripetutamente affermato in via generale da questa Corte, può configurarsi una situazione riconducibile alla disciplina dell'incompatibilità del giudice rispetto alla funzione di giudizio (sia essa svolta nell'ordinario giudizio dibattimentale ovvero nell'ambito dei riti alternativi del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena concordata) solo quando la valutazione precedentemente effettuata dallo stesso giudice sia resa nell'ambito e in occasione dello svolgimento di funzioni decisorie, cosicché non possono dare luogo a un pregiudizio rilevante ai fini dell'incompatibilità determinazioni sullo svolgimento del processo che il giudice si sia trovato a dover prendere, in una fase anteriore, sia pure in seguito a una valutazione delle risultanze processuali (sentenze nn. 131 del 1996; 455 e 453 del 1994; 186 e 124 del 1992);

che, a specificazione dell'anzidetto enunciato generale, questa Corte ha, più in particolare, disatteso questione analoga a quella in esame (ordinanza n. 157 del 1993), osservando che, con il provvedimento con il quale dispone che il pubblico ministero compia ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari non effettua — diversamente da quanto avviene nel caso dell'ordine di formulare l'imputazione — una valutazione contenutistica del materiale di indagine, ma adotta una decisione di natura processuale, meramente interlocutoria, che può essere seguita non solo dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ma anche da un'ulteriore richiesta di archiviazione e quindi dalla gamma dei provvedimenti che in tale ultimo caso il giudice può adottare, a norma dell'art. 409 del codice di procedura penale;

che le argomentazioni addotte dal giudice *a quo* non sono idonee a condurre a diversa conclusione, dovendo restare fermo il necessario presupposto della valutazione decisoria e di contenuto non puramente processuale ai fini della configurabilità di un pregiudizio incidente sull'imparzialità del giudice, presupposto che nell'ipotesi dedotta non ricorre;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova, sezione distaccata di Cittadella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1226

N. 282

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24 secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Chiappa Franco ed altri iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 4 ottobre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale, ravvisando in tale ipotesi un pregiudizio al principio dell'imparzialità del giudice;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (declaratoria di illegittimità costituzionale, resa in via consequenziale, contenuta nel capo c) della citata sentenza);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 283

*Ordinanza 11-22 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale ovvero che si sia comunque pronunciato anche con provvedimento relettivo sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare personale - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vigevano, il 5 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, il 6 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, il 21 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì, il 10 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova, il 29 novembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Ancona, il 28 novembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Ancona, il 22 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania, il 20 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia, il 13 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara, il 10 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, il 24 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, il 29 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia, il 24 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dalla Corte d'appello di Salerno, il 12 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Larino, l'8 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cagliari, il 30 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, il 15 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, il 31 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovigo, il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, il 17 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 125, 138, 157, 169, 170, 174, 183, 195, 200, 224, 225, 230, 250, 310, 311, 333, 337, 338, 343, 350, 362 e 364 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, nn. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vigevano, con ordinanza del 27 novembre 1995 (r.o. 113 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, con ordinanze del 15 novembre 1995 (r.o. 343 del 1996), del 5 e del 6 dicembre 1995 (r.o. 125 e 138 del 1996), del 10 gennaio 1996 (r.o. 224 e 225 del 1996) e del 17 gennaio 1996 (r.o. 364 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì, con ordinanza del 21 dicembre 1995 (r.o. 157 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova, con ordinanza del 10 novembre 1995 (r.o. 169 del 1996); il tribunale per i minorenni di Ancona, in composizione e con funzioni di giudice per l'udienza preliminare, con ordinanze del 28 e 29 novembre 1995 (r.o. 174 e 170 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania, con ordinanza del 22 novembre 1995 (r.o. 183 del 1996); la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 20 dicembre 1995 (r.o. 195 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara, con ordinanza del 13 dicembre 1995 (r.o. 260 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, con ordinanze del 24 novembre 1995 e del 30 gennaio 1996 (r.o. 230 e 338 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 29 novembre 1995 (r.o. 250 del 1996); la Corte d'appello di Salerno, con due ordinanze del 24 gennaio 1996 (r.o. 310 e 311 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Larino, con ordinanza del 12 gennaio 1996 (r.o. 333 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cagliari, con ordinanza dell'8 febbraio 1996 (r.o. 337 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza del 31 gennaio 1996 (r.o. 350 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, con ordinanza del 19 gennaio 1996 (r.o. 362 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato ovvero — secondo un parallelo e più ampio profilo prospettato dai giudici per le indagini preliminari di Bologna (r.o. 338 del 1996) e di Firenze (r.o. 343 del 1996) — che comunque si sia pronunciato, anche con provvedimento reiettivo, sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio, nell'ambito del rito abbreviato, allorché si sia espresso, in una fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale, richiamando generalmente, a tale riguardo, le enunciazioni della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale (capo a) del dispositivo della sentenza n. 155 del 1996), nonché, ulteriormente, con pronuncia resa in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo b) del dispositivo della sentenza richiamata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le questioni in esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Vigevano, Firenze, Forlì, Padova, Verbania, Novara, Bologna, Civitavecchia, Larino, Cagliari e Rovigo, dal tribunale per i minorenni di Ancona e dalle Corti di appello di Venezia e Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1228

N. 284

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato derivante dal giudizio direttissimo del pretore che all'esito del giudizio di convalida dell'arresto abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 177 del 1996 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di incompatibilità (vedi sentenze nn. 155 e 131 del 1996, 448/1995 e 124/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dal pretore di Rovereto nel procedimento penale a carico di Smederevac Djordje ed altro, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Rovereto, con ordinanza del 22 febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato, derivante da giudizio direttissimo, del pretore che, all'esito del giudizio di convalida dell'arresto, abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, richiamando la sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, il giudice rimettente ravvisa nell'anzidetta ipotesi sia una violazione del principio di imparzialità del giudice chiamato a celebrare il giudizio, perché condizionato dalla prevenzione espressa in sede di applicazione della misura cautelare, disposta in base al medesimo materiale probatorio che il giudice è chiamato a valutare ai fini della decisione di merito, sia una lesione del principio di eguaglianza per la disparità che ne deriverebbe tra gli imputati giudicati da un giudice «prevenuto» e gli altri;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento.

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, per il profilo ora in esame;

che, in particolare, con la sentenza n. 177 del 1996 è stata dichiarata non fondata analoga questione, sul rilievo che, nel giudizio direttissimo, al giudice competente per il merito sono devoluti sia la convalida e il contestuale giudizio sia la competenza a disporre ogni altro provvedimento cautelare nell'ambito del giudizio medesimo, e che in tale assetto non è configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice, chiamato semplicemente ad adottare decisioni preordinate al giudizio o incidentali rispetto ad esso;

che l'anzidetta decisione rappresenta, in rapporto al caso dedotto, una specificazione del più generale enunciato di questa Corte, secondo il quale, perché possa darsi una relazione tra distinte funzioni rilevante ai fini dell'insorgere dell'incompatibilità, occorre che esse appartengano a fasi diverse del processo, pena la frammentazione del procedimento con l'aberrante conseguenza di dover disporre, per ogni atto da compiere, di un giudice diverso dal precedente (sentenze nn. 155 e 131 del 1996; n. 448 del 1995; n. 124 del 1992);

che la variante della questione ora in esame, rappresentata dalla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, non assume incidenza rispetto ai rilievi svolti, perché questi concernono i presupposti dell'incompatibilità del giudice alla funzione del «giudizio», cioè alla valutazione conclusiva sul merito dell'accusa, indipendentemente dalla particolare tipologia del rito (ordinario; abbreviato; direttissimo; di applicazione della pena concordata) nel quale detta valutazione viene effettuata;

che pertanto, in base alle osservazioni esposte, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 285

*Ordinanza 11-22 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari personali - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 131/1996 - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).****(Cost., art. 3, 10, primo comma, 24, 25 e 27, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Avellino, il 5 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Ancona, il 6 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Milano, il 17 ottobre 1995 dal tribunale di Catanzaro, il 6 novembre 1995 dal tribunale di Verona, il 22 febbraio 1996 dal tribunale di Teramo, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Siena, il 31 gennaio 1996 dal tribunale di Foggia, il 22 febbraio 1996 dal tribunale di Napoli, il 14 dicembre 1995, il 15 febbraio 1996, il 14 dicembre 1995, il 27 febbraio 1996 e il 1 febbraio 1996 dal tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 374, 385, 400, 424, 425, 441, 454, 469, 470, 475, 476, 483, 484 e 491 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, nn. 19, 20, 21 e 22 dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1995 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Avellino, con ordinanza del 3 gennaio 1996 (r.o. 374 del 1996); la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza del 5 febbraio 1996 (r.o. 385 del 1996); la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 6 dicembre 1995 (r.o. 400 del 1996); il tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17 ottobre 1995 (r.o. 424 del 1996); il tribunale di Verona, con ordinanza del 6 novembre 1995 (r.o. 425 del 1996); il tribunale di Teramo, con ordinanza del 22 febbraio 1996 (r.o. 441 del 1996); il tribunale di Siena, con ordinanza del 27 febbraio 1996 (r.o. 454 del 1996); il tribunale di Foggia, con ordinanze del 14 dicembre 1995 (r.o. 475 e 483 del 1996), del 31 gennaio 1996 (r.o. 469 del 1996), e del 1, 15 e 27 febbraio 1996 (r.o. 491, 476 e 484 del 1996); il tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 febbraio 1996 (r.o. 470 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare

al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello — profilo, quest'ultimo, dedotto dai tribunali di Verona, Teramo e Napoli — in tema di misure cautelari personali, in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma (in relazione agli artt. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; parametro invocato dal tribunale di Catanzaro), 24, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di rimessione, del verificarsi, in tali ipotesi, di una duplice valutazione di merito da parte del medesimo giudice, tale da vulnerarne l'imparzialità;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale è già stato sottoposto all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio dibattimentale (e abbreviato) del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura penale), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 dello stesso codice), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184 e 213 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 24, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione, dai tribunali di Avellino, Catanzaro, Verona, Teramo, Siena, Foggia e Napoli e dalle Corti di appello di Ancona e Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 286

*Ordinanza 11-22 luglio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Roma, il 29 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì, il 24 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Terni, il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, il 28 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovigo, il 23 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto e il 25 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovereto, rispettivamente iscritte ai nn. 399, 408, 421, 438, 444, 449 e 486 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 7 marzo 1996 (r.o. 399 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì, con ordinanza del 29 febbraio 1996 (r.o. 408 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Terni, con ordinanza del 24 gennaio 1996 (r.o. 421 del 1996); la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 1996 (r.o. 438 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza del 28 gennaio 1996 (r.o. 444 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto,

con ordinanza del 23 febbraio 1996 (r.o. 449 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovereto, con ordinanza del 25 marzo 1996 (r.o. 486 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, sul rilievo del verificarsi, in tale caso, di una duplice valutazione sul merito della responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, con conseguente lesione della garanzia di imparzialità di questi;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato (capo a) del dispositivo della sentenza richiamata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai giudici per le indagini preliminari presso le preture circondariali di Roma e Terni, dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Forlì, Rovigo, Taranto e Rovereto e dalla Corte d'appello di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 288

Ordinanza 11-22 luglio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque - Discrasia con la normativa comunitaria - Inapplicabilità della direttiva comunitaria nel caso di specie - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 168/1991) - Ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, art. 7, primo comma e art. 7, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, limitatamente alle parole «[...]», contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, [...]», e dell'art. 7, settimo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1995 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Bonfiglioli Roberto, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il pretore di Vicenza, nel corso del processo a carico di Bonfiglioli Roberto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 della Costituzione, dell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle parole «[...]», contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, [...]», e dell'art. 7, settimo comma, dello stesso decreto legislativo, il quale così dispone: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scarichi contenenti le sostanze pericolose indicate nell'elenco I dell'allegato A per i quali non sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, con decorrenza dalla data del decreto previsto dall'art. 2, terzo comma, lettera b)»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni impugnate renderebbero applicabile il decreto legislativo n. 133 del 1992, quanto agli impianti esistenti, in relazione ai soli processi produttivi per i quali l'allegato B già indica i valori di emissione, mentre differirebbero la operatività di tutte le altre disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo al momento della adozione dei decreti ministeriali integrativi previsti dall'art. 2, terzo comma, con la conseguenza che la normativa interna risulterebbe contrastante con la normativa comunitaria che disciplina gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e comunque più favorevole di quella che risulterebbe dall'integrale adeguamento della normativa interna a quella comunitaria;

che la questione di legittimità sollevata, secondo il giudice *a quo*, sarebbe ammissibile, sia perché l'accoglimento della questione non avrebbe l'effetto di introdurre nell'ordinamento un nuovo illecito penale, ma solo quello di eliminare due disposizioni che restringono l'ambito di operatività delle fattispecie penali definite dal decreto legi-

slativo n. 133 del 1992, sia perché non potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, l'orientamento di questa Corte secondo il quale sarebbero inammissibili le questioni volte a censurare il contrasto tra norma interna e norma comunitaria, posto che, se nel giudizio di merito si disapplicasse la norma interna a vantaggio di quella comunitaria, l'effetto sarebbe comunque quello, inammissibile, di rendere applicabile una norma che disciplina in modo più severo la medesima condotta. L'unico rimedio alla rilevata situazione di contrasto tra norma interna e norma comunitaria sarebbe quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione interna, che, mentre opererebbe nel senso della affermazione del principio della certezza e della chiarezza applicativa in un caso tipico di contrasto tra norma interna e norma comunitaria, non produrrebbe neanche effetti pregiudizievole per l'imputato, dovendo in ogni caso il giudice definire il giudizio sottoposto alla sua cognizione tenendo conto della buona fede e della ignoranza scusabile dell'imputato stesso, rilevanti in quanto quest'ultimo avrebbe agito in base ad una norma esistente, anche se poi dichiarata incostituzionale;

che la questione sarebbe anche non manifestamente infondata, dovendosi ravvisare, ad avviso del giudice *a quo*, la violazione:

a) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe palesemente irragionevole la sottoposizione dei soli impianti nuovi e di una minima parte soltanto di quelli preesistenti ad una normativa conforme a quella comunitaria;

b) degli artt. 10 e 11 della Costituzione, dal momento che la maggior parte degli impianti esistenti risulta esclusa dalla applicazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo, emanato in attuazione di numerose direttive comunitarie;

c) degli artt. 9 e 32 della Costituzione, in quanto, proprio a causa della limitata applicazione del decreto legislativo n. 133 del 1992, derivante dalle disposizioni impugnate, non troverebbero adeguata tutela né il «paesaggio», inteso quale ecosistema nel suo complesso, né il diritto assoluto e incondizionato alla salute, inteso come diritto ad un ambiente salubre;

d) dell'art. 41 della Costituzione, in quanto, sul presupposto della costituzionalizzazione del principio «chi inquina paga», la esclusione dal nuovo e più incisivo regime di autorizzazioni e di controlli di gran parte degli scarichi esistenti, risulterebbe pregiudizievole, anche sul piano della concorrenza fra imprese, per le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;

che la questione sarebbe altresì rilevante, dal momento che il pubblico ministero nel giudizio *a quo* ha contestato il reato di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 133 del 1992 al titolare di uno scarico esistente non riconducibile ai processi produttivi per i quali risultano già indicati, nell'allegato B, i valori limite di emissione (nel caso, la sostanza pericolosa era il cadmio) e che conseguentemente, sulla base della normativa impugnata, dovrebbe pervenirsi ad una sentenza predibattimentale di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre nel caso di accoglimento della questione dovrebbe viceversa procedersi al dibattimento, impregiudicato l'esito finale del giudizio, in considerazione della possibile applicazione dei principi affermati anche dalla giurisprudenza di questa Corte, i quali portano a valorizzare la buona fede e l'ignoranza scusabile della legge da parte dell'imputato.

Considerato che la direttiva comunitaria non può ritenersi direttamente applicabile nel caso di specie, come del resto ammesso dallo stesso giudice *a quo*, dal momento che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia (v. sentenze 26 febbraio 1986, in causa 152/1984, Marshall; 11 giugno 1987, in causa 14/1986, pretura di Salò; 8 ottobre 1987, in causa 80/1986, Kolpinghuis) e da questa Corte (sentenza n. 168 del 1991), le direttive non possono di per sé creare obblighi a carico dei singoli e non possono essere fatte valere in quanto tali nei loro confronti;

che il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n. 133 del 1992, ha dato attuazione alla direttiva, configurando la richiesta di autorizzazione ad effettuare gli scarichi di impianti esistenti contenenti le sostanze indicate nelle tabelle allegate, secondo le prescrizioni delle disposizioni impugnate, come un obbligo sanzionato penalmente (la cui sanzione è stabilita dall'art. 18, commi 1 e 2);

che conseguentemente, se la Corte accogliesse la questione nei termini in cui è stata prospettata e ritenesse costituzionalmente illegittima la graduale attuazione delle limitazioni degli scarichi prodotti dagli impianti esistenti, e rispondente ai principi comunitari solo la previsione della richiesta di autorizzazione per tutti gli scarichi esistenti e per tutte le sostanze considerate dalla direttiva, l'effetto non potrebbe essere altro che quello di ampliare il precetto, l'osservanza del quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevole in considerazione dei valori protetti, ha ritenuto di dover presidiare con una sanzione penale;

che tale effetto eccede dall'ambito dei poteri di questa Corte, la quale, pur non escludendo la possibilità che norme penali di favore possano formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, ha tuttavia escluso costantemente che da proprie pronunce possa discendere la creazione di un precetto penale o l'ampliamento di una fattispecie penale già definita, come nel caso, dal legislatore (sentenza n. 411 del 1995; ordinanza n. 146 del 1993; ordinanza n. 377 del 1992; sentenza n. 313 del 1983; sentenza n. 108 del 1981);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, limitatamente alle parole «[...]», contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, [...]», e dell'art. 7, settimo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1233

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 2 0 9 6 *

L. 5.600